Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 — **ROMA — Giovedì, 8 aprile** — **Numero 83.**

DIREZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 156 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Ritenuto che l'Officina governativa di Torino non è ancora in grado di fornire francobolli calcografici;

Visto la necessità di provvedere d'urgenza la scorta necessaria di francobolli tipografici da centesimi 15, per fronteggiare le esigenze del servizio, fino a quando l'officina stessa non abbia allestiti quelli calcografici dei quali sta preparando l'emissione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di francobolli tipografici da centesimi 15 tipo Michetti, che dovranno sostituire temporaneamente quelli calcografici dello stesso valore ora in uso, fino a quando l'Officina governativa non abbia allestito altri francobolli calcografici.

Art. 2.

Il nuovo francobollo tipografico da centesimi quindici è di forma rettangolare di millimetri 23 in altezza e di millimetri 18 in larghezza ed è stampato in colore nero-bleuastro su carta bianca non filogranata.

Presenta, come distintivo caratteristico, il Nostro busto a capo scoperto, in piccola tenuta di generale, rivolto quasi di profilo a destra di chi guarda e campeggiante sopra un mare ondoso rilucente ai raggi del sole, che appare fra uno squarcio di nubi, e nel cui disco si disegna la Corona Reale. In alto del francobollo sta la leggenda « Poste italiane » fiancheggiata dalle indicazioni « Centesimi 15 ».

Art. 3.

Con decreto firmato d'ordine Nostro, dal Nostro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, sarà fissata la data dalla quale il nuovo francobollo comincierà ad avere corso.

Art. 4.

I francobolli calcografici da centesimi quindici emessi in virtù del R. decreto 24 novembre 1906, n. 576, continueranno ad aver corso fino a totale esaurimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 158 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1908, n. 744, portante provvedimenti a favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle tasse sugli affari;

Visti i regolamenti per l'organizzazione degli uffici esecutivi demaniali 16 luglio 1904, n. 458 e 1° agosto 1907, nn. 574 e 575;

Visti il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con Nostro decreto del 22 novembre 1908, n. 693, ed il relativo regolamento 24 novembre 1908, n. 756;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze, che provvede per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1908, n. 744, e riunisce in testo unico, con le opportune modificazioni, le disposizioni contenute nei sopracitati regolamenti 16 luglio 1904, n. 458, e 1° agosto 1907, nn. 574 e 575.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO

per l'organizzazione degli uffici esecutivi dipendenti dall'Amministrazione delle tasse sugli affari.

Art. 1.

Il personale esecutivo dipendente dall'Amministrazione delle tasse sugli affari si distingue, in personale d'ufficio e di ispezione.

Il personale d'ufficio è composto dei conservatori delle ipoteche, dei ricevitori del registro e conservatori delle ipoteche, dei ricevitori del registro, bollo e demanio, dei volontari, degli aiuti ricevitori, dei bollatori ed indicatori.

Il personale d'ispezione è costituito degli ispettori superiori, degli ispettori e dei sotto ispettori.

I.

Conservatorie delle ipoteche.

Art. 2.

Le conservatorie delle ipoteche sono divise, in ragione della loro importanza, in due categorie, giusta la unita tabella, allegato *A*, la quale, occorrendo, potrà essere successivamente modificata con decreto Reale, purchè per ciascuna categoria sia conservato il numero complessivo degli uffici.

Agli uffici della prima categoria sono destinati i conservatori di 1ª e 2ª classe, ed agli uffici della seconda categoria i conservatori di 3ª e 4ª classe.

Con decreto Ministeriale può essere disposto il passaggio dei conservatori da un ufficio all'altro della stessa categoria.

Art. 3.

I posti di conservatore delle ipoteche, che si rendono vacanti in ciascuna delle prime tre classi, si conferiscono od ai conservatori delle ipoteche della classe immediatamente inferiore in ordine di anzianità accompagnata dai requisiti di cui all'art. 4 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693 ovvero a scelta agli ispettori superiori ed agli ispettori dell'Amministrazione delle tasse sugli affari, ai ricevitori del registro incaricati o no del servizio ipotecario, ai funzionari di prima e seconda categoria appartenenti agli uffici direttivi finanziari o dipendenti dal Ministero delle finanze, e, nelle prime due classi, anche ad altri funzionari governativi.

L'ordine del conferimento dei posti, da conferirsi per promozione o a scelta come sopra è detto, è lasciato alla facoltà dell'Amministrazione; però in ogni turno di 10 posti che si rendano vacanti in ciascuna classe, i posti conferiti a scelta non devono superare la metà; e di questa metà, almeno due quinti devono essere conferiti ai suddetti funzionari dipendenti dall'Amministrazione delle tasse sugli affari, e non più di un quinto può essere devoluto ad altri funzionari governativi non specificamente designati.

Tanto per l'ordine di conferimento, quanto per la scelta i relativi provvedimenti devono essere preceduti dal parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

I posti di conservatore che si rendono vacanti nella 4ª classe sono conferiti a scelta per cinque sesti ai funzionari dipendenti dall'Amministrazione delle tasse sugli affari, cioè ispettori, sotto ispettori e ricevitori, e per un sesto ai funzionari degli uffici direttivi finanziari, contemplati nel precedente articolo.

Art. 5.

Gli aspiranti ai posti di conservatore delle ipoteche di qualunque classe, debbono essere forniti di uno stipendio che, compresi gli eventuali aumenti sessennali, non sia inferiore di oltre lire mille a quello del posto da conferire.

Essi però possono aspirare ai posti di conservatore anche quando siano provvisti di uno stipendio che sia inferiore di oltre L. 1000, ma non di oltre L. 1500, a quello del posto da conferire, purchè abbiano almeno 30 anni di servizio computabile per la pensione, se si tratta di posti di conservatore di 1ª classe, e 25 anni se di posti di 2ª classe. Con lo stesso requisito, relativamente alla misura dello stipendio, gli ispettori delle tasse sugli affari ed i funzionari degli uffici direttivi finanziari possono aspirare anche ai posti di 3ª classe, quando abbiano almeno 20 anni di servizio.

I ricevitori del registro, incaricati o no del servizio ipotecario, possono aspirare ai posti di conservatore di:

1ª classe, se appartengono alla 1ª classe del ruolo organico di cui all'art. 18, primo comma;

2ª classe, se appartengono da almeno 4 anni alla 2ª classe, ed anche se appartengono da minor tempo alla detta classe, purchè abbiano almeno 25 anni di servizio computabile per la pensione;

3ª classe, se appartengono alla 2ª classe, oppure se appartengono da almeno 4 anni alla classe 3ª, ed anche se appartengono da minor tempo a questa classe, purchè abbiano almeno 20 anni di servizio;

4ª classe, se appartengono alla 3ª classe, o almeno da 4 anni alla 4ª classe.

II.

Spese d'ufficio per il servizio ipotecario.

Art. 6.

Dal novero delle spese d'ufficio designate dall'art. 26, secondo comma, della legge 13 settembre 1874, n. 2079, e facenti esclusivo carico ai conservatori delle ipoteche, sono eccettuate quelle relative alla provvista, manutenzione e riparazione dei mobili, scaffali ed armadi, cui provvede direttamente lo Stato.

A compenso di tutte le accennate spese, i conservatori delle ipoteche, come pure, quanto al servizio ipotecario, i ricevitori del registro che ne sono incaricati, ricevono una indennità annuale consistente:

a) in una somma fissa che valga a compensare approssimativamente, a giudizio insindacabile del Governo, le spese normali anzidette, tenuto conto dell'opera personale che deve prestare anche il capo dell'ufficio;

b) in un'aliquota per ciascuna delle formalità eseguite a pagamento, a debito e gratuitamente, al di là di quel numero che il Governo riterrà già considerato per il compenso nella determinazione della detta somma fissa;

c) in una compartecipazione al prodotto della carta bollata speciale per gli stati e certificati ipotecari al di là di quel prodotto che il Governo riterrà già considerato per il compenso nella determinazione della detta somma fissa.

La somma fissa di cui alla lettera *a)* è stabilita con decreto Reale ogni quinquennio, tenendo conto delle esigenze di servizio di ciascun ufficio; ma, per cause di carattere continuativo indipendenti dall'opera del capo d'ufficio e diverse da quelle già considerate, può essere modificata in più od in meno, pure con R. decreto, durante il quinquennio qualora ne risulti, a giudizio insindacabile del Governo, l'assoluta necessità o la piena giustificazione.

L'aliquota per ogni formalità di cui alla lettera *b)* e la compartecipazione di cui alla lettera *c)* sono, con decreto Reale, stabilite e modificate in misura uniforme per tutti gli uffici.

Il numero delle formalità ed il prodotto della carta bollata, oltre i quali per ogni ufficio cominciano rispettivamente ad applicarsi l'aliquota e la compartecipazione, sono determinati ed all'occorrenza modificati con decreto Ministeriale.

Agli effetti del computo delle formalità per l'applicazione dell'aliquota di cui alla lettera *b)* del presente articolo, la nota cumulativa, comprensiva cioè di più formalità, è considerata materialmente come una nota semplice e calcolata come una sola formalità.

Con motivato decreto Ministeriale sarà provveduto, di caso in caso, per la concessione ai detti funzionari di indennità a compenso delle eventuali spese di carattere straordinario, che si riferiscano all'ipotesi contemplata nell'art. 37, o che comunque non siano già considerate per la indennità annuale.

Le disposizioni del presente articolo sono pure da applicarsi a favore dei reggenti delle conservatorie delle ipoteche. Sono altresì applicabili a favore dei reggenti degli uffici misti del registro e delle ipoteche ognorachè, ai sensi dell'art. 21, le spese d'ufficio stiano a loro carico.

Art. 7.

L'indennità fissa, di cui alla lettera *a)* del precedente art. 6, è corrisposta ad uguali rate mensili.

Le altre indennità, di cui alle lettere *b)* e *c)*, in quanto ricorrano, sono liquidate e corrisposte ad esercizio finito; e nel caso che durante l'esercizio l'ufficio ipotecario sia stato tenuto da più gestori, l'Intendenza di finanza, sentiti gli interessati ed il competente ispettore, provvede a ripartire, ove ne sia il caso, le dette indennità tra i diversi gestori adeguatamente al maggior lavoro da ciascuno di essi sostenuto.

Sarà in facoltà dell'Amministrazione di provvedere d'ufficio, ove non provveda il conservatore o il titolare di ufficio misto, alle spese di manutenzione di archivio riconosciute necessarie, prelevando la somma occorrente da quelle dovute per le indennità mensili a titolo di spese d'ufficio.

III.

Uffici del registro, bollo e demanio, ed uffici misti del registro e delle ipoteche.

Art. 8.

I ricevitori del registro, bollo e demanio sono retribuiti ad aggio, ossia con una partecipazione proporzionale ai prodotti delle tasse e delle altre entrate demaniali, la cui riscossione è loro affidata.

Salve le eccezioni di cui agli articoli successivi, l'aggio è stabilito nelle seguenti proporzioni:

Sulle prime L. 10,000 di riscossione	. . . .	L. 10	per cento
Sulle successive riscossioni sino a L.	50,000	» 5	id.
Id.	100,000	» 2	id.
Id.	300,000	» 1	id.
Id.	600,000	» 0.50	id.
Id.	2,000,000	» 0.25	id.
Id.	5,000,000	» 0.05	id.

Sopra ogni somma maggiore L. 0.02 per ogni cento lire.

Art. 9.

Sono eccettuati dal disposto del precedente articolo:

a) i prodotti per la vendita della carta bollata, marche da bollo, marche per verificazione di pesi e misure, sui quali spetta ai ricevitori per lo spaccio fatto direttamente il 2 per cento, per lo spaccio fatto col mezzo di distributori secondari il 0.50 per cento;

b) i capitali, il prezzo dei beni mobili ed immobili di qualsiasi provenienza ed interessi relativi, per la cui riscossione spetta ai ricevitori per ogni lire cento: sulle prime L. 50,000, L. 0.40; sulle successive L. 1,950,000, L. 0.20; e sovra ogni maggior somma L. 0.10.

Per gli affrancamenti dei censi, canoni, livelli, operati mediante cartelle del Debito pubblico, non è dovuto aggio;

c) le multe e spese di giustizia, le tasse sulle sentenze penali, i ricuperi di spese anticipate dall'erario in materia civile, sulle cui riscossioni spetta ai ricevitori l'aggio nella misura del 3.50 per cento.

Dal prodotto delle multe e spese deve essere dedotta la quota devoluta agli agenti scopritori delle contravvenzioni ed agli altri aventi diritto.

Art. 10.

Ai ricevitori del bollo straordinario delle città di Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, l'aggio è accordato, per tutte le riscossioni, compreso il prodotto della carta bollata e delle marche da bollo, sulle prime L. 300,000 di riscossioni, nella misura graduale di cho all'art. 8; sulle successive riscossioni fino a raggiungere la somma di L. 5,000,000, nella misura di centesimi 25 per ogni cento lire; sovra ogni somma maggiore, centesimi 2 per ogni cento lire.

Art. 11.

Gli uffici del registro sono graduati in ordine decrescente dei lucri valutabili agli effetti della pensione, in base alla media degli ultimi cinque esercizi finanziari ridotta al netto delle spese effettive, e, secondo l'ordine che hanno nella detta graduatoria, sono divisi in cinque classi corrispondenti alle cinque classi dei ricevitori.

Nella formazione della detta media non si terrà conto dell'esercizio di prodotto massimo e di quello di prodotto minimo; e le spese effettive da dedursi dalla media saranno determinate in base agli accertamenti cui devono procedere le Commissioni di cui agli articoli 46 e 47.

La classificazione è approvata e può essere modificata per decreto Ministeriale.

Gli uffici misti vengono graduati e classificati quali uffici del registro e quindi assieme agli altri di cui al primo comma, senza tener conto dell'assegno fisso (tabella *B*) e degli emolumenti per il servizio ipotecario.

Art. 12.

Di regola, i ricevitori del registro sono assegnati ad uffici di classe corrispondente a quella loro personale; e tanto nel caso che l'ufficio cambi di classe in seguito a revisione del reddito, ai sensi del secondo capoverso del precedente articolo 11, quanto nel caso che la cambi il ricevitore per effetto di promozione, si fa luogo, non appena sia possibile, al trasferimento del titolare, di guisa che vi sia perfetta corrispondenza tra la classe a cui appartiene il ricevitore e quella dell'ufficio.

Art. 13.

I ricevitori, compresi i titolari di uffici misti, sono ripartiti nelle cinque classi, di cui alla tabella *A* della legge, secondo il ruolo personale esistente, salvo il disposto dell'art. 55.

I titolari di uffici misti hanno diritto al minimo di aggio netto spettante alla classe cui appartiene il loro ufficio giusta la classificazione di cui all'art. 11; e la loro classe personale, di cui al primo comma di quest'articolo, serve agli effetti del loro eventuale ritorno agli uffici del registro senza servizio ipotecario, ed agli effetti della pensione in quanto essi liquideranno su una somma almeno uguale alla media dei minimi di aggio netto garentiti alle classi cui hanno appartenuto nell'ultimo quinquennio di servizio effettivo.

Art. 14.

Gli uffici misti vacanti sono conferiti, a scelta, agli ispettori, ai titolari di altri uffici misti, ai ricevitori del registro ed ai sotto ispettori che ne facciano domanda.

Gli ispettori e sotto ispettori che siano nominati titolari di uffici misti vanno ad occupare nel ruolo dei ricevitori il posto che loro compete secondo le norme seguenti:

Gli ispettori di 1ª classe passano alla prima classe dei ricevitori e sono collocati al posto loro competente a seconda dell'anzianità che hanno nella classe che lasciano.

Gli ispettori di seconda che abbiano almeno sei anni di anzianità nella classe, passano alla prima classe dei ricevitori e vi sono collocati all'ultimo posto.

Gli altri ispettori di seconda passano alla seconda classe dei ricevitori e vi sono collocati col detto criterio dell'anzianità.

Gli ispettori di terza classe passano alla seconda classe dei ricevitori e vi sono collocati all'ultimo posto.

Gli ispettori di quarta classe passano alla terza classe dei ricevitori e vi sono collocati secondo il criterio dell'anzianità.

Gli ispettori di quinta passano alla terza e vi sono collocati all'ultimo posto.

I sotto ispettori passano tra i ricevitori con il criterio di cui all'art. 54.

Art. 15.

I titolari degli uffici misti di registro e di ipoteche, che, per qualsiasi causa, si dimostrino non idonei a sopperire alle esigenze del servizio cui sono preposti, possono, con decreto Ministeriale, essere destinati ad uffici del registro della classse corrispondente alla loro classe personale.

Art. 16.

I posti di ricevitori di ultima classe vacanti vengono conferiti per due terzi ai volontari, giusta l'art. 30, e per un terzo agli aiuti ricevitori, giusta l'art. 34, secondo comma.

Art. 17.

Le promozioni dei ricevitori del registro, incaricati o no del servizio ipotecario, hanno luogo da una classe all'altra con le norme seguenti, in base alla graduatoria personale di cui al primo comma dell'art. 13, ed a misura che si fanno posti vacanti.

Dalla 5ª alla 4ª classe le promozioni sono fatte per anzianità.

I posti di ricevitori di 3ª classe sono conferiti per una terza parte ai vincitori di concorso mediante esami per merito distinto, al quale sono ammessi tutti i ricevitori di 4ª e 5ª classe che si trovino nelle condizioni volute dall'art. 5, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693; e per le altre due parti, seguendo l'ordine di anzianità, a coloro che nello stesso concorso siano stati riconosciuti idonei.

L'esame ha luogo in base al programma allegato *C* e con le norme stabilite dal regolamento per il personale degli uffici finanziari e dal decreto Ministeriale che indice il concorso.

Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che ottengono una media di almeno otto decimi, ed idonei quelli che raggiungono la media di almeno sei decimi, ferma per questi ultimi la condizione voluta dall'art. 5 sopracitato, di aver compiuto almeno 10 anni di servizio effettivo ed otto se forniti di laurea, alla data del decreto che indice l'esame.

Le promozioni dalla terza alla seconda classe e dalla seconda alla prima classe sono fatte un terzo per merito a scelta e due terzi per anzianità.

Art. 18.

In occasione di trasferimenti, ai ricevitori del registro ed ai titolari degli uffici misti è accordata un'indennità, ragguagliata all'aggio minimo loro rispettivamente garantito, durante il tempo strettamente necessario per la consegna dell'ufficio che lasciano e per assumere la gestione del nuovo.

La corresponsione di tale indennità non potrà avere una durata maggiore di giorni quindici.

IV.

Reggenze degli uffici esecutivi dipendenti dall'Amministrazione delle tasse sugli affari.

Art. 19.

In caso di vacanza delle Conservatorie delle ipoteche ed anche

nei casi in cui, per temporanea assenza dei titolari, occorre far luogo a passaggio di gestione, il reggente, indipendentemente dalle indennità di viaggio o di soggiorno che possano competergli a tenore del seguente articolo 23, conserva lo stipendio, o l'aggio o gli utili di cui è provvisto. Egli, durante la reggenza, percepisce inoltre gli emolumenti, o consegue, a compenso delle spese d'ufficio, la quota dell'indennità annuale, proporzionalmente al tempo della reggenza.

Il personale d'ispezione non può rifiutare l'incarico della reggenza.

Art. 20.

Nei casi di reggenze degli uffici di registro con passaggio di gestione, se la reggenza sia determinata da congedo accordato al titolare per motivi di salute, questi, dal giorno in cui ha principio la consegna dell'ufficio sino alla scadenza del congedo, continua a percepire l'intero aggio col carico di tutte le spese d'ufficio. Ed il reggente, indipendentemente dalle indennità di viaggio o di soggiorno che possano competergli, conserva lo stipendio di cui sia provvisto o l'indennità di volontario, fruisce dei proventi casuali dell'ufficio, e riceve dall'Amministrazione uno speciale compenso uguale al quarto del minimo di aggio netto garantito ai ricevitori della classe corrispondente a quella dell'ufficio.

Se il congedo sia accordato per altre cause, dopo prelevate le spese d'ufficio effettive, l'aggio, dal giorno in cui ha principio la consegna dell'ufficio sino alla scadenza del congedo, viene attribuito per tre quarti al titolare, e per l'altro quarto, unitamente ai proventi casuali, al reggente indipendentemente dallo stipendio di cui sia provvisto o dall'indennità di volontario.

Nel caso che, scaduto il congedo, la reggenza continui, come pure in tutti gli altri casi di assenza del titolare, e nel caso di vacanza di un ufficio del registro, il reggente percepisce la totalità dell'aggio e degli altri proventi, col carico delle spese d'ufficio. Negli uffici però di 1ª o di 2ª classe il reggente percepisce soltanto i due terzi dell'aggio netto.

Qualora il reggente sia provvisto di stipendio fisso ha facoltà di optare per lo stipendio. In questa ipotesi egli, oltre lo stipendio, percepisce un quarto dell'aggio al netto delle spese effettive ed i proventi casuali; e riceve inoltre il rimborso delle dette spese dall'Amministrazione, la quale fa propri gli altri tre quarti dell'aggio netto.

Art. 21.

Nei casi di reggenza degli uffici misti di registro e di ipoteche con passaggio di gestione, si applicano per il trattamento dei reggenti i criteri di cui all'articolo precedente, equiparandosi gli emolumenti ipotecari ai proventi casuali, e l'assegno fisso all'aggio.

Il personale d'ispezione non può rifiutare l'incarico delle dette reggenze.

Art. 22.

Il congedo per qualunque causa accordato, comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui hanno termine le operazioni di consegna dell'ufficio al reggente e di resa del conto giudiziale, ed in ogni caso non mai al di là di quindici giorni dall' inizio di tali operazioni.

Art. 23.

In tutti i casi di reggenze considerati negli articoli 19, 20 e 21, il reggente, provvisto o no di stipendio o di aggio, che stia fuori del luogo di sua ordinaria residenza, consegue le indennità di viaggio e di soggiorno stabilite per gli impiegati in missione.

Però l'indennità di soggiorno non è corrisposta pel periodo durante il quale *il reggente* abbia percepito l'intero aggio, o i due terzi dell'aggio negli uffici di 1ª o di 2ª classe, nè per il tempo che egli abbia impiegato oltre quindici giorni nelle operazioni di riconsegna e di resa del conto giudiziale.

Art. 24.

I ricevitori del registro possono essere autorizzati dall'Intendenza di finanza a delegare, sotto la propria responsabilità, un aiuto ricevitore addetto all'ufficio od uno dei loro commessi privati a rappresentarli nei casi di assenza autorizzata, o di legittimo e giustificato impedimento.

All'uopo, mediante atto di sottomissione da sottoporsi al visto dell'intendente, deve la cauzione essere estesa all'operato dell'aiuto ricevitore o del commesso prescelto.

Qualora i titoli che rappresentano la cauzione fossero in tutto o in parte proprietà di terze persone e il vincolo in essi esistente non fosse stato in precedenza esteso anche all'opera degli aiuti ricevitori e dei commessi, dovranno nel detto atto intervenire insieme al titolare tutti coloro cui appartengono i titoli vincolati, per estendere il vincolo a garanzia della gestione fiduciaria.

Le disposizioni del presente articolo non si estendono ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori degli uffici misti del registro e delle ipoteche, la cui rappresentanza è regolata dall'art. 20 della legge 13 settembre 1874, n. 2079.

V.

Cauzioni.

Art. 25.

La cauzione che devono prestare i conservatori delle ipoteche, i ricevitori del registro, bollo e demanio, ed i ricevitori che hanno il carico del servizio ipotecario, a salvaguardia degli interessi erariali, è commisurata agli introiti effettivi medii di cinque esercizi finanziari compiuti, dedotto l'esercizio d'introito massimo e quello d'introito minimo e dividendo il residuo per tre. Ai detti introiti medii si applica la seguente tabella graduale:

1°	fino a	L. 30,000	cauzione	L.	2,000
2°	da L. 30,001	a » 45,000	»	»	3,000
3°	da » 45,001	a » 60,000	»	»	4,000
4°	da » 60,001	a » 80,000	»	»	5,000
5°	da » 80,001	a » 100,000	»	»	6,000
6°	da » 100,001	a » 150,000	»	»	8,000
7°	da » 150,001	a » 250,000	»	»	10,000
8°	da » 250,001	a » 350,000	»	»	12,000
9°	da » 350,001	a » 600,000	»	»	16,000
10°	oltre » 600,000.		»	»	20,000

Oltre la cauzione erariale i ricevitori devono prestare le malleverie stabilite per i servizi speciali ad essi affidati da altre Amministrazioni.

La media degli introiti per le cauzioni viene calcolata alla chiusura di ogni esercizio finanziario per averne norma costante nelle eventuali richieste di supplementi.

Per gli uffici di nuova istituzione, qualora non sia possibile determinarla con dati concreti, la media delle riscossioni viene determinata in via presuntiva col decreto Reale d'istituzione, ed ha vigore per i primi cinque esercizi successivi.

I volontari e gli aiuti ricevitori devono prestare una cauzione di L. 1000 entro sei mesi dalla data della loro nomina.

Art. 26.

Le cauzioni dei ricevitori, dei volontari e degli aiuti ricevitori possono essere prestate anche per mezzo di terze persone, mediante deposito di numerario o di cartelle di rendita pubblica al portatore nella Cassa dei depositi e prestiti, oppure mediante vincolo su certificati nominativi del Debito pubblico intestati a loro stessi od a terzi che prestino il loro consenso nelle forme legali, o infine con quelle altre forme e procedure stabilite dalla legge e regolamento di contabilità generale e dalle istruzioni per il servizio del tesoro.

Per le cauzioni dei conservatori restano ferme le disposizioni della legge 13 settembre 1874, n. 2079.

Gli impiegati obbligati a cauzione debbono darla o completarla prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Può essere autorizzata la provvisoria loro immissione in servizio, concedendosi una proroga estensibile a tre mesi, ed in casi eccezionali a sei mesi, dal giorno di tale immissione, per la prestazione o per il complemento della cauzione.

L'impiegato, che nel termine della proroga non abbia prestata o completata la cauzione, sarà ripristinato nella qualità che aveva prima della nomina o promozione ottenuta, ovvero destinato ad ufficio pel quale basti la cauzione di cui egli è provvisto; e sarà soggetto a titolo di penalità, fino a quando non cesserà dall'esercizio delle funzioni nell'ufficio che intanto occupa, alla ritenuta, per ogni giorno di ritardo, dell'uno per cento al mese dell'importo della cauzione da prestare o di quello che manca per completarla.

VI.

Volontari.

Art. 27.

Gli aspiranti al volontariato devono avere non meno di 18 anni compiuti e non più di 28, ed essere forniti almeno della licenza liceale o d'Istituto tecnico.

Gli aspiranti devono, inoltre, dimostrare, nelle forme legali che saranno volta per volta richieste negli avvisi di concorso, di avere i mezzi finanziari per fornire una malleveria di almeno L. 3000.

Il possesso della condizione come sopra richiesta deve dimostrarsi esistente nel periodo che intercede fra il giorno in cui il concorso è bandito e quello in cui scade il termine per la presentazione della domanda.

Art. 28.

Gli aspiranti al volontariato devono subire un esame di concorso con prove scritte ed orali.

L'esame ha luogo con le norme stabilite dal regolamento per il personale degli uffici finanziari e dal decreto Ministeriale che indice il concorso e stabilisce il programma.

Il diploma di laurea in giurisprudenza costituisce negli esami un diritto di preferenza a parità di punti.

Art. 29.

I volontari debbono prestare servizio gratuito, salvo conseguimento, nel caso di reggenza, dei compensi e delle indennità di che all'art. 20 del presente.

Però nei limiti dei fondi stanziati in bilancio può ai medesimi essere concessa una indennità mensile di L. 50, seguendosi l'ordine di classificazione dell'esame di ammissione al volontariato. La detta indennità può essere elevata sino a L. 90 in favore di quei volontari che d'ufficio siano destinati o trasferiti in residenza diversa da quella della loro famiglia o dalla loro residenza anteriore alla nomina. La detta indennità cessa durante le reggenze, quando il volontario percepisce l'intero aggio o i due terzi dell'aggio nelle reggenze degli uffici di prima e seconda classe.

I volontari sono applicati agli uffici esecutivi dipendenti dall'Amministrazione delle tasse sugli affari ove maggiormente abbondino gli elementi per la loro istruzione, e nei quali devono attendere a tutti i lavori, sia di concetto, sia d'ordine, che loro vengono assegnati dai ricevitori e dagli ispettori, i quali hanno obbligo di curare l'istruzione teorico-pratica dei volontari in ogni ramo di servizio.

Art. 30.

I volontari possono essere nominati ricevitori di ultima classe, ai termini dell'art. 16, dopo un tirocinio non minore di mesi dodici, durante il quale abbiano tenuto condotta regolare e dato prova di capacità, operosità e diligenza nell'adempimento dei propri doveri.

Le nomine sono fatte in base alla graduatoria dell'esame purchè l'Amministrazione abbia riconosciuto che i volontari siano meritevoli della nomina al posto retribuito. A tale effetto l'Intendenza di finanza dovrà rilasciare analoga dichiarazione in base alle risultanze delle reggenze che essi abbiano sostenute, alle informazioni ed a tutti gli altri elementi di fatto che siano a sua disposizione.

I volontari, che al termine dell'accennato periodo di tirocinio non abbiano conseguito tale riconoscimento perdono il loro turno per la nomina a ricevitore, ma al momento in cui l'abbiano conseguito riacquistano, di fronte ai volontari non ancora nominati ricevitori, la precedenza nella graduatoria.

VII.

Aiuti ricevitori.

Art. 31.

Dopo esaurita la graduatoria degli attuali commessi gerenti, i quali, per l'art. 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 744, passano nel ruolo degli aiuti ricevitori per ordine di anzianità, i posti di aiuto ricevitore saranno conferiti mediante esame di concorso.

Possono partecipare al concorso i commessi che abbiano servito non meno di cinque anni negli uffici del registro, e non abbiano demeritato per servizio o per condotta, e siano forniti almeno della licenza ginnasiale o del certificato di promozione al secondo anno di Istituto tecnico, escluso qualsiasi equipollente, purchè siano entrati nel ventesimo anno di età e non abbiano oltrepassato il trentesimo, salvo il disposto dell'art. 58.

L'esame con prove scritte ed orali ha luogo con le norme stabilite dal regolamento per il personale degli uffici finanziari e dal decreto Ministeriale che indice il concorso e stabilisce il programma.

Art. 32.

I vincitori del concorso, di cui al precedente articolo, sono nominati, in base alla graduatoria dell'esame ed a misura dei posti vacanti, aiuti ricevitori.

Prima che abbiano conseguito tale nomina possono essere destinati a reggere uffici del registro vacanti, purchè abbiano già prestato la cauzione di cui all'ultimo comma dell'art. 25.

Nell'ipotesi che lo stipendio di qualche aiuto ricevitore, giusta l'organico di cui alla tabella *B* della legge 24 dicembre 1908, numero 744, sia minore della mercede da lui goduta in qualità di commesso, le Commissioni di cui agli articoli 46 e 47 esamineranno caso per caso, salvo le definitive deliberazioni del Ministero, se all'aiuto ricevitore sia da corrispondersi, a titolo di assegno speciale, la differenza tra la precedente mercede e l'attuale stipendio.

Art. 33.

Gli aiuti ricevitori vengono, con decreto Ministeriale, destinati a quegli uffici del registro, o misti del registro e delle ipoteche, dove l'Amministrazione ritenga più necessaria la loro opera.

Essi dipendono dal titolare dell'ufficio.

Art. 34.

Le promozioni degli aiuti ricevitori dalla terza alla seconda classe e dalla seconda alla prima classe hanno luogo per anzianità.

Gli aiuti ricevitori di prima classe sono nominati ricevitori di ultima classe a' termini dell'art. 16 e con le stesse norme e criteri di cui all'art. 30, diretti ad accertare la loro idoneità al grado di ricevitore.

VIII.

Bollatori ed indicatori.

Art. 35.

I bollatori ed indicatori in servizio alla pubblicazione del presente regolamento sono repartiti nel ruolo organico di cui alla tabella *C* della legge 24 dicembre 1908, n. 744, secondo l'ordine dell'entità della loro attuale retribuzione.

A parità di retribuzione la precedenza spetta ai bollatori già di ruolo. Fra i bollatori straordinari e gli indicatori la precedenza è determinata dall'anzianità della loro nomina alla rispettiva carica; ed a pari anzianità di nomina la precedenza è determinata dall'età.

I posti che si rendono vacanti nel detto ruolo sono conferiti a scelta dell'Amministrazione a commessi degli uffici del registro e degli uffici ipotecari.

IX.

Personale sussidiario.

Art. 36.

I ricevitori ed i conservatori devono denunciare alle rispettive Intendenze di finanza le persone che intendono assumere in servizio quali commessi, presentando il loro atto di nascita, le loro fedine penali, i certificati di cittadinanza italiana e buona condotta, quelli attinenti ai loro studi, e quello di idoneità fisica rilasciato da non oltre tre mesi da un ufficiale sanitario militare, o da un medico provinciale, o, in difetto e per giustificate circostanze, da un medico condotto comunale.

Se il commesso di cui si propone l'assunzione sia destinato a prestare un servizio principalmente d'ordine, si richiede come titolo di studio almeno la licenza elementare ovvero il passaggio dal 1° al 2° anno del ginnasio o della scuola tecnica; se egli sia destinato a servizi anche di concetto, si richiede come titolo di studio almeno il certificato di promozione alla quarta ginnasiale o la licenza tecnica.

Gli intendenti, assunte le debite informazioni, ne riferiscono al Ministero, il quale concede o nega la chiesta autorizzazione nell'interesse della regolarità del servizio in generale senza assumere alcuna responsabilità verso terzi.

Art. 37.

Ai commessi, durante l'assenza per malattia debitamente accertata che rechi impedimento al lavoro, i capi d'ufficio debbono continuare a corrispondere l'intera mercede fino al limite di tre mesi.

In casi eccezionali, la corresponsione della mercede al commesso malato può essere continuata in tutto o in parte, previo consenso dell'Amministrazione, fino al termine massimo di sei mesi; e se al termine del sesto mese la malattia perduri, il commesso può essere definitivamente sostituito.

La maggiore spesa che i capi d'ufficio provino di avere dovuto sostenere durante la malattia dei commessi è loro rifusa dall'Amministrazione mediante uno speciale compenso a titolo di supplemento straordinario di aggio o di indennità annuale per le spese di ufficio, secondo che si tratti di ricevitori o di conservatori.

Art. 38.

I commessi degli uffici del registro non possono, senza giusti motivi debitamente comprovati, essere licenziati nè da titolari, nè da reggenti degli uffici medesimi, anche quando i commessi siano stati assunti da precedenti gestori.

Salva la denunzia all'autorità giudiziaria, in quanto vi sia materia, sono cause di licenziamento:

1° l'abituale negligenza nel servizio e l'abituale inosservanza dell'orario o della disciplina;

2° la grave insubordinazione;

3° l'abituale arbitraria assenza dall'ufficio;

4° l'abbandono volontario dell'ufficio seguito dal rifiuto a riprendere servizio dopo espresso ordine individuale;

5° gli artifici nella prestazione dell'opera, preordinati allo scopo di ostacolare o perturbare la continuità o regolarità del servizio;

6° le infedeltà, gli abusi ed ogni altra grave mancanza od irregolarità commessa nell'esercizio delle proprie incombenze, od in relazione alle medesime;

7° la condanna giudiziaria penale, quando il fatto che la produsse sia considerato tale da rendere incompatibile la permanenza del commesso nell'ufficio;

8° ogni grave mancanza od irregolarità di qualsiasi genere, estranea alle attribuzioni d'ufficio, quando produca l'incompatibilità di cui al precedente numero;

9° l'assoluta inettitudine nel disimpegno delle incombenze affidate.

I licenziati da un ufficio non possono essere riammessi in alcun altro ufficio esecutivo dipendente dall'Amministrazione delle tasse sugli affari.

Rimane salva la facoltà nel Ministero delle finanze di ordinare il licenziamento dei detti commessi quando, ai termini del presente articolo, ricorra l'applicazione di tale misura, e questa non sia presa direttamente dal ricevitore.

Art. 39.

Ai licenziamenti dei commessi degli uffici del registro, giusta il precedente art. 38, il ricevitore non può procedere senza avere prima inteso al riguardo il parere dell'ispettore competente, eccettuati i casi in cui possa occorrere l'immediato allontanamento del commesso dall'ufficio.

Salvo questi casi, e salvo quelli di licenziamento per le cause considerate nell'art. 38 ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, il ricevitore deve dare al commesso licenziato nei sensi dello stesso art. 38 il preavviso di almeno tre mesi, fermo l'obbligo nel commesso di continuare a prestare l'opera propria, o deve pagargli subito tre mesi di mercede, qualora il ricevitore preferisca esonerarlo immediatamente dal servizio.

Dei licenziamenti dei commessi i ricevitori devono dare comunicazione immediata e motivata all'Intendenza di finanza.

Contro il provvedimento di licenziamento i commessi possono produrre reclamo al Ministero.

Art. 40.

Il ricevitore che si rifiuti a riassumere il commesso che il Ministero ritenga non giustamente licenziato, è tenuto a corrispondergli un'indennità uguale a tre mesi di mercede, quando il commesso sia stato immediatamente allontanato dall'ufficio e non gli siano stati già pagati i tre mesi di mercede; oppure un'indennità uguale ad un mese, indipendentemente dall'ordinaria mercede per tutto il tempo del preavviso, quando il licenziamento sia seguito senza contemporaneo allontanamento dall'ufficio.

In entrambi i casi l'intendente fa le opportune comunicazioni al Ministero per la inclusione del detto commesso nell'elenco di cui all'art. 41.

Art. 41.

Dei commessi licenziati e meritevoli di riammissione ai sensi del precedente art. 40, come dei commessi che abbiano perduto il posto in seguito a malattia, giusta l'art. 37, è via via pubblicato un elenco perchè i capi d'ufficio, ai quali occorra di nominare nuovi commessi, possano, ove lo credano, assumerli, rivolgendosi per le occorrenti informazioni all'intendente o all'ispettore da cui dipende l'ufficio, nel quale il commesso già prestò servizio.

Art. 42.

I commessi degli uffici del registro, finchè non abbiano prestato servizio continuativo per un anno in uno stesso ufficio, si considerano in prova; e a loro non si applicano le disposizioni degli articoli 37 a 41. Essi possono essere licenziati dal ricevitore, ma con il preavviso d'un mese, salvo il caso della necessità del loro immediato allontanamento dall'Ufficio ed il caso di licenziamento per motivi disciplinari.

Di questi licenziamenti il ricevitore deve dare partecipazione all'Intendenza di finanza per i provvedimenti di cui all'art. 46.

Potranno, previo consenso dell'Amministrazione, fruire del trattamento concesso dai precedenti articoli, prima che sia trascorso l'anno indicato nel primo comma del presente articolo, od anche subito al momento dell'assunzione, quei commessi degli uffici del registro che abbiano già servito in altri uffici, purchè la durata del servizio da essi prestato non sia in complesso minore di un anno.

Art. 43.

I commessi, tanto se appartengono agli uffici ipotecari, quanto se

a quelli del registro aventi o no il servizio ipotecario, qualora non intendano di continuare a prestar servizio nell'ufficio al quale sono addetti, hanno obbligo di darne avviso, almeno un mese prima, al loro capo d'ufficio, il quale ne rilascia ricevuta; e non possono essere assunti in servizio presso altro ufficio esecutivo dipendente dall'Amministrazione delle tasse sugli affari se non giustifichino, con la consegna della ricevuta, l'adempimento di tale obbligo.

Qualora il capo d'ufficio rinunzi al preavviso, o ne accetti uno più breve, ne rilascia al commesso analoga dichiarazione.

La detta ricevuta o dichiarazione è dal nuovo capo d'ufficio comunicata all'Intendenza insieme alla proposta dell'assunzione in servizio del commesso.

I capi d'ufficio, che, senza la suddetta giustificazione, assumano in servizio commessi provenienti da altri uffici, possono essere assoggettati a misure disciplinari.

In casi speciali può dall'Amministrazione essere eccezionalmente autorizzata la riammissione in servizio del commesso che abbia trasgredito al detto obbligo, quando dall'abbandono dell'antico ufficio siano decorsi almeno due mesi.

Art. 44.

Le disposizioni dell'art. 37 sono applicabili anche ai commessi delle Conservatorie delle ipoteche e degli uffici misti del registro e delle ipoteche che abbiano compiuto un anno di servizio.

Qualora non si tratti di licenziamenti per motivi disciplinari o penali, e sempre che non esistano contratti di lavoro, con termini, sanzioni e garanzie bene specificate, i conservatori delle ipoteche e titolari di uffici misti, che intendono licenziare i loro commessi, devono notificare ad essi, nelle forme legali, un preavviso che lasci un margine non inferiore ai tre mesi per trovare un nuovo collocamento, e non inferiore ad un mese se si tratti di commessi che non abbiano compiuto un anno di servizio.

Dei detti licenziamenti i capi d'ufficio dovranno dare immediatamente particolareggiata e motivata notizia all'Intendenza.

Art. 45.

I ricevitori ed i conservatori devono compilare ogni anno l'elenco nominativo dei commessi in servizio presso i loro uffici.

In esso debbono specificarsi, per ciascun commesso, la mercede fissa o la retribuzione media a cottimo, le attribuzioni e le generalità con le informazioni circa l'attitudine, capacità, operosità, diligenza e condotta.

L'elenco suddetto, non oltre il 10 gennaio, è trasmesso in tre esemplari al competente ispettore, il quale vi appone il visto, aggiungendovi, se del caso, le proprie osservazioni, e, trattenuto un esemplare per l'archivio d'ispezione, invia gli altri due all'Intendenza, la quale ne conserva uno presso di sè, ed invia l'altro al Ministero delle finanze.

Le eventuali variazioni nel personale sussidiario, che si verifichino nel corso dell'anno, sono di volta in volta partecipate con le modalità sopra stabilite.

Art. 46.

Per ogni ufficio esecutivo dipendente dall'Amministrazione delle tasse sugli affari, le Commissioni provinciali istituite dall'art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 744, assunte tutte le informazioni e notizie di fatto che reputino necessarie, determinano la mercede congrua da corrispondersi ai commessi, con riguardo alla qualità delle attribuzioni che essi disimpegnano, alla durata dell'orario normale, alla loro capacità, alle condizioni speciali dell'ufficio, alle condizioni e consuetudini locali ed a tutti gli altri coefficienti di indole personale che possono influire sulla determinazione della mercede.

Le dette Commissioni determinano anche la somma approssimativa delle spese generali e quella per eventuale cottimo straordinario, affinchè l'Amministrazione abbia tutti i dati necessari per stabilire nel modo più possibilmente preciso la cifra complessiva delle spese di ciascun ufficio del registro e di ciascun ufficio ipotecario.

Per gli aumenti da apportarsi alla misura delle mercedi dei commessi degli uffici del registro, le Commissioni devono stabilire qual parte, a' sensi dell'art. 5 della legge sopracitata, debba far carico al ricevitore e qual parte debba essere sostenuta dallo Stato sotto forma di supplemento di aggio, da corrispondersi al ricevitore ad uguali rate mensili, salvo di tener conto, nella liquidazione finale dell'aggio, della spesa effettivamente erogata nei limiti di quella preventivata.

Art. 47.

La Commissione centrale, istituita dall'art. 6 della detta legge, esamina i risultati degli accertamenti compiuti dalle Commissioni provinciali, ed, occorrendo, li completa o modifica, procedendo alle eventuali istruttorie che ritenga opportune; e poscia fa proposte concrete, sia per quanto riguarda la misura delle mercedi, sia per quanto riguarda le altre spese degli uffici del registro e di quelli ipotecari, determinando per questi ultimi la somma da corrispondersi ai rispettivi titolari a titolo di indennità, giusta l'art. 6 lettera *a*) del presente regolamento.

La stessa Commissione centrale, intese le Commissioni provinciali competenti, fa concrete proposte anche per l'ammontare della detrazione che deve farsi dall'aggio di quei ricevitori, presso il cui ufficio siano adibiti gli aiuti ricevitori, giusta il disposto dell'articolo 4 della legge sopracitata.

Art. 48.

Approvate dal Ministero la misura delle mercedi fisse e quella delle retribuzioni a cottimo, i conservatori ed i ricevitori sono tenuti a corrisponderle ai loro commessi, nè possono apportarvi variazioni, senza la preventiva approvazione.

Art. 49.

In massima i capi d'ufficio sono obbligati a sostenere in ogni tempo tutte le spese indispensabili per il regolare e celere andamento del servizio. E qualora il servizio non proceda regolarmente o non sia sufficientemente assicurato, l'Amministrazione può esigere che nei singoli uffici siano assunti, in via provvisoria o definitiva, secondo il bisogno, nuovi commessi.

X.

Personale d'ispezione.

Art. 50.

I posti di ispettore superiore di 2ª classe sono conferiti a scelta, per merito, agli ispettori di 1ª e di 2ª classe.

Il passaggio dalla seconda alla prima classe degli ispettori superiori si effettua col criterio dell'anzianità.

Art. 51.

Gli ispettori superiori sono all'immediata dipendenza della Direzione generale delle tasse sugli affari, alla quale è riservata la designazione degli incarichi che devono compiere.

Essi sono specialmente incaricati delle controverificazioni.

Art. 52.

I posti di ispettore di ultima classe sono conferiti per una terza parte ai vincitori di concorso mediante esame per merito distinto, al quale sono ammessi tutti i sotto ispettori che si trovino nelle condizioni volute dall'art. 5, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693; e per le altre due parti, seguendo l'ordine di anzianità, a coloro che nello stesso concorso siano stati riconosciuti idonei.

L'esame ha luogo in base al programma, allegato *D*.

Sono applicabili agli esami per ispettore le stesse norme di cui al quarto e quinto comma dell'art. 17.

Le promozioni dalla 5ª alla 4ª classe e dalla 4ª alla 3ª classe si effettuano per anzianità.

Le promozioni nelle altre classi si effettuano con la proporzione di tre quarti per anzianità e di un quarto per merito.

Art. 53.

I posti vacanti di sotto ispettore di ultima classe sono conferiti, a scelta per merito, ai ricevitori di 5ª classe con speciale riguardo ai ricevitori forniti di titoli universitari o equipollenti.

Le promozioni dalla 2ª alla 1ª classe di sotto ispettore si effettuano per anzianità.

Art. 54.

I sotto ispettori, che non siano in condizione di seguitare la carriera d'ispezione, possono essere nominati ricevitori di 5ª o 4ª classe, a seconda della posizione in cui si sarebbero trovati qualora non fossero usciti dal ruolo dei ricevitori, e sono graduati al posto in cui si troverebbero se fossero sempre rimasti in detto ruolo.

XI.

Disposizioni transitorie.

Art. 55.

Nella ripartizione degli attuali ricevitori del registro e titolari di uffici misti tra le classi stabilite dall'organico di cui alla tabella A della legge 24 dicembre 1908, n. 744, i ricevitori inclusi nella lista approvata col decreto Ministeriale 8 maggio 1908 verranno collocati al posto loro assegnato nella detta lista.

Art. 56.

Dagli esami per il passaggio da sotto-ispettore ad ispettore di cui all'art. 52, e dagli esami per il passaggio alla 3ª classe dei ricevitori di cui all'art. 17, sono esonerati gli attuali sotto-ispettori, ricevitori e commessi gerenti abilitati al posto di ricevitore.

Sino a quando non trovino applicazione le disposizioni relative agli esami, i posti di ispettore di ultima classe sono conferiti ai sotto-ispettori di 1ª classe, un terzo per merito a scelta e due terzi per anzianità; ed i posti di ricevitore di 3ª classe sono conferiti ai ricevitori di 4ª classe, un terzo per merito a scelta e due terzi per anzianità.

I posti di ispettore di ultima classe, che si rendono vacanti nei primi due anni dalla pubblicazione del presente regolamento, sono conferiti, per una quarta parte, ai ricevitori del registro di 4ª classe che, a giudizio dell'Amministrazione, abbiano i requisiti indispensabili a bene esercitare le funzioni d'ispettore.

Art. 57.

Gli aiuti ricevitori che provengano dai commessi gerenti di cui alla graduatoria contemplata dall'art. 51 del regolamento 16 luglio 1904, n. 458, concorrono ai posti di ricevitore di ultima classe a perfetta parità coi volontari.

Art. 58.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, sarà bandito un esame di concorso al posto di aiuto ricevitore, al quale saranno ammessi in via eccezionale, e per questa sola volta, anche i commessi degli uffici del registro e degli uffici misti, attualmente in servizio, che siano forniti della sola licenza di scuola tecnica, purchè abbiano 8 anni di servizio e non abbiano superato i 35 anni di età.

Art. 59.

Entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento il Governo procederà ad una revisione della percentuale spettante ai ricevitori a titolo di aggio sui redditi degli uffici ai sensi degli articoli 8 e 10.

Disposizione finale.

Art. 60.

Sono abrogate le disposizioni contenute nei regolamenti approvati coi Regi decreti 16 luglio 1904, n. 458, e 1° agosto 1907, nn. 574 e 575.

Allegato **A.**

TABELLA di ripartizione in due categorie delle Conservatorie delle ipoteche.

N. d'ordine	UFFICI	
	Sede	Provincia
	1ª Categoria.	
1	Acqui	Alessandria
2	Alba	Cuneo
3	Alessandria	Alessandria
4	Ancona	Ancona
5	Arezzo	Arezzo
6	Asti	Alessandria
7	Avellino	Avellino
8	Bergamo	Bergamo
9	Biella	Novara
10	Bologna	Bologna
11	Brescia	Brescia
12	Campobasso	Campobasso
13	Casale Monferrato	Alessandria
14	Catania	Catania
15	Catanzaro	Catanzaro
16	Cosenza	Cosenza
17	Ferrara	Ferrara
18	Firenze	Firenze
19	Forlì	Forlì
20	Genova	Genova
21	Girgenti	Girgenti
22	Lecco	Lecco
23	Lucera	Foggia
24	Macerata	Macerata
25	Mantova	Mantova
26	Messina	Messina
27	Milano	Milano
28	Modena	Modena
29	Napoli	Napoli
30	Padova	Padova
31	Palermo	Palermo
32	Perugia	Perugia
33	Pisa	Pisa
34	Potenza	Potenza
35	Ravenna	Ravenna
36	Reggio Calabria	Reggio Calabria
37	Roma	Roma
38	Salerno	Salerno
39	Santa Maria Capua Vetere	Caserta

N. d'ordine	UFFICI — Sede	Provincia
40	Siracusa	Siracusa
41	Torino	Torino
42	Trani	Bari
43	Trapani	Trapani
44	Treviso	Treviso
45	Udine	Udine
46	Venezia	Venezia
47	Verona	Verona
	2ª Categoria.	
1	Aosta	Torino
2	Aquila	Aquila
3	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno
4	Benevento	Benevento
5	Cagliari	Cagliari
6	Caltanissetta	Caltanissetta
7	Chiavari	Genova
8	Chieti	Chieti
9	Como	Como
10	Cremona	Cremona
11	Cuneo	Cuneo
12	Fermo	Ascoli Piceno
13	Frosinone	Roma
14	Grosseto	Grosseto
15	Ivrea	Torino
16	Lecco	Como
17	Livorno	Livorno
18	Lodi	Milano
19	Lucca	Lucca
20	Massa	Massa
21	Mondovì	Cuneo
22	Novara	Novara
23	Novi Ligure	Alessandria
24	Oneglia	Porto Maurizio
25	Parma	Parma
26	Pavia	Pavia
27	Pesaro	Pesaro
28	Piacenza	Piacenza
29	Pinerolo	Torino
30	Pistoia	Firenze
31	Reggio Emilia	Reggio Emilia
32	Rieti	Perugia
33	Rovigo	Rovigo
34	Saluzzo	Cuneo
35	San Remo	Porto Maurizio
36	Sassari	Sassari
37	Savona	Genova
38	Schio	Vicenza
39	Siena	Siena
40	Sondrio	Sondrio
41	Spoleto	Perugia
42	Teramo	Teramo
43	Tortona	Alessandria
44	Urbino	Pesaro
45	Varese	Como
46	Vercelli	Novara
47	Vicenza	Vicenza
48	Vigevano	Pavia
49	Viterbo	Roma
50	Voghera	Pavia

Allegato **B.**

TABELLA degli assegni che vengono corrisposti per il servizio ipotecario ai titolari degli uffici misti del registro e delle ipoteche.

N. d'ordine	UFFICIO	Assegno che viene corrisposto al titolare
1	Belluno	3,000
2	Este	
3	Oristano	
4	Pallanza	
5	Sarzana	
6	Velletri	
7	Volterra	
8	Bassano	2,000
9	Camerino	
10	Castiglione delle Stiviere	
11	Chioggia	
12	Modigliana	
13	Montepulciano	
14	Nuoro	
15	Pescia	
16	Salò	
17	Sasa	
18	Varallo	

N. d'ordine	UFFICIO	Assegno che viene corrisposto al titolare
19	Breno	
20	Castelnuovo Garfagnana	
21	Feltre	1,500
22	Finalborgo	
23	Lanusei	
24	Orvieto	
25	Bobbio	
26	Borgotaro	
27	Civitavecchia	
28	Domodossola	1,000
29	F ligno	
30	Pontremoli	
31	Portoferraio	
32	Tempio	

Allegato **C**.

PROGRAMMA dell'esame di concorso per merito distinto e d'idoneità per la promozione dei ricevitori del registro alla 3ª classe.

Parte I.

1. Diritto civile e diritto commerciale.

Parte II.

2. Leggi organiche sulle Amministrazioni delle tasse sugli affari e del demanio.
3. Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Parte III.

4. Legge di registro.
5. Leggi sul bollo, sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro, su quelle di manomorta, delle ipoteche, e di concessioni governative ed altre congeneri.

Parte IV.

6. Demanio pubblico e patrimoniale dello Stato.
7. Funzionamento degli uffici esecutivi dipendenti dall'Amministrazione delle tasse sugli affari.

Allegato **D**.

PROGRAMMA dell'esame di concorso per merito distinto e d'idoneità per la promozione dei sotto ispettori al grado d'ispettore.

Parte I.

1. Diritto civile e diritto commerciale.

Parte II.

2. Leggi organiche sulle Amministrazioni delle tasse sugli affari e del demanio.
3. Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Parte III.

4. Legge di registro.
5. Leggi sul bollo, sulle tasse in surrogazione del bollo e di registro, su quelle di manomorta, delle ipoteche, e di concessioni governative ed altre congeneri.

Parte IV.

6. Demanio pubblico e patrimoniale dello Stato.
7. Funzionamento degli uffici esecutivi dipendenti dall'Amministrazione delle tasse sugli affari.

Parte V.

8. Servizio d'ispezione.
9. Statistica e legislazione comparata in materia di tasse sugli affari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
LACAVA.

Il numero 103 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 luglio 1908, n. 400, con la quale è stato approvato il ruolo organico degli ispettori superiori delle gabelle;

Ritenuta la necessità di definire le attribuzioni dei detti ispettori;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ispettori superiori delle gabelle sono posti alla diretta dipendenza del direttore generale delle gabelle ed hanno sede presso il Ministero delle finanze.

Art. 2.

Essi compiono i giri d'ispezione e le altre missioni che vengono loro ordinate seguendo le istruzioni scritte o verbali che in proposito ricevono, e quando sono in residenza attendono:

1° allo studio delle disposizioni di servizio emanate e da emanarsi dall'Amministrazione centrale per gli uffici esecutivi e specialmente delle risoluzioni di massima relative all'applicazione delle tariffe doganali o daziarie;

2° all'esame delle relazioni annuali di servizio trasmesse all'Amministrazione centrale dagli uffici gabellari dipendenti esprimendo parere sui provvedimenti di servizio che in esse si propongono;

3° allo studio ed alla trattazione di speciali affari che loro possono essere affidati intorno all'ordinamento dei servizi negli uffici esterni delle gabelle ed all'assegnazione dei locali occorrenti al funzionamento dei servizi medesimi;

4° a quegli altri studi e a quelle altre trattazioni che il direttore generale delle gabelle intenda loro affidare.

Art. 3.

Gli ispettori superiori delle gabelle possono essere chiamati ad esprimere pareri su provvedimenti relativi al personale degli uffici esecutivi e specialmente sulla destinazione dei capi d'ufficio e di servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero **171** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data 2 aprile 1909, col quale il presidente della Camera dei deputati notificò avere la Camera stessa, nella seduta di quel giorno, deliberato che nel collegio di Fano (Pesaro) si proceda alla votazione di ballottaggio fra i candidati Ruggiero Mariotti e Giovanni Ciraolo;

Veduto l'art. 80 del testo unico della legge elettorale politica approvata con R. decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il collegio elettorale di Fano (Pesaro) è convocato pel giorno 2 maggio 1909 affinchè proceda alla votazione di ballottaggio fra i candidati Ruggiero Mariotti e Giovanni Ciraolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero **172** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Visto il Nostro decreto in data 18 febbraio 1909, n. 100, che conferisce alla Commissione centrale, di cui all'art. 101 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, l'incarico di eseguire gli accertamenti e le liquidazioni per il riparto dei proventi previsti nell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, a favore delle Provincie e dei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ed a tale effetto prescrive di aggregare alla Commissione medesima due funzionari del Ministero del tesoro;

Vista la designazione fatta dal detto Ministero nelle persone dei signori comm. Nicolò Mercadante, ispettore generale nella Direzione generale del tesoro, e comm. Lino Galli, ispettore generale nella Direzione generale della Cassa depositi e prestiti;

Visto l'art. 7 del regolamento 9 marzo 1902, n. 90;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I predetti signori comm. Nicolò Mercadante e Lino Galli sono chiamati a far parte della summentovata Commissione centrale, limitatamente a quanto concerne le operazioni inerenti all'applicazione del Nostro decreto in data 18 febbraio 1909, n. 100.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1909.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero **LXXIII** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1907, n. 414;

Visto il regolamento approvato con R. decreto del 22 marzo 1908, n. 187;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Matelica, in data 22 febbraio, 26 marzo e 3 settembre 1908, e quelle del Consiglio provinciale di Macerata in data 17 dicembre 1907 e 16 settembre 1908;

Visto il parere emesso dalla Giunta per l'insegnamento industriale e commerciale nella seduta del 17 novembre 1908 e del Consiglio superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale nella seduta del 18 novembre 1908;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita in Matelica, alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, una R. scuola di arti e mestieri (disegno e plastica applicati alle arti industriali).

Essa ha lo scopo di fornire insegnamenti tecnici ed artistici ai giovani che vogliono apprendere le arti del falegname ebanista e del cementista.

Art. 2.

Alle spese di mantenimento annue della scuola concorrono:

il Ministero d'agricoltura, industria e commercio con L. 3000;

la provincia di Macerata con L. 1000;

il comune di Matelica con L. 2000.

Il comune di Matelica si obbliga inoltre a fornire adatti locali per la scuola e per i laboratori, a provvedere alla manutenzione dei locali stessi, alla loro illuminazione, al riscaldamento ed alla fornitura dell'acqua.

Sono pure destinati al mantenimento della scuola gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati e gli altri eventuali proventi.

Art. 3.

La scuola è serale per gli insegnamenti teorici e diurna per quelli pratici.

Essa ha quattro anni di corso e fornisce i seguenti insegnamenti: italiano; elementi di storia e geografia; aritmetica e geometria; disegno geometrico; disegno ornamentale; disegno tecnico per falegname-ebanista plastica.

Per le esercitazioni pratiche la scuola ha un laboratorio per falegname-ebanista ed uno per l'arte de cemento.

Gli alunni che hanno compiuto i 4 anni di corso; possono essere autorizzati a frequentare per un altro anno i laboratori della scuola per perfezionarsi nell'arte.

Art. 4.

Possono essere ammessi alla scuola coloro che hanno compiuto il 12° anno di età e sono stati prosciolti dall'obbligo dell'istruzione elementare.

Art. 5.

Agli alunni che, dopo aver compiuto il corso della scuola, superano l'esame di licenza, è rilasciato un diploma comprovante gli studi fatti ed il profitto conseguito.

Art. 6.

L'amministrazione della scuola è affidata ad un Consiglio di vigilanza, del quale fanno parte un rappresentante del Ministero, uno del comune di Matelica, uno della provincia di Macerata ed il direttore della scuola.

Art. 7.

Per l'amministrazione della scuola e per il suo andamento didattico e disciplinare saranno osservate le norme contenute nel regolamento per l'istituzione ed il riordinamento delle scuole industriali e commerciali approvato con R. decreto 22 marzo 1908, n. 187.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1909.

VITTORIO EMANUELE.

Cocco-Ortu.

Visto, *Il guardasigilli:* Orlando.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene, in sunto i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. LXXV (Dato a Roma, il 28 gennaio 1909), col quale la Società di beneficenza di Casabasciana, nel comune di Bagni di Lucca, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. LXXVI (Dato a Roma, il 25 febbraio 1909), col quale l'Istituto dei Giardini operai del quartiere di San Lorenzo (Roma) è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 1° aprile 1909, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Livorno Piemonte (Novara).*

SIRE!

Per completare il riordinamento dell'azienda, il commissario straordinario di Livorno Piemonte deve ancora attendere al riattamento di varie strade; integrare il servizio di illuminazione nelle frazioni; far eseguire le necessarie opere di riparazione al battistero minacciante rovina, annesso alla chiesa della frazione San Giacomo; provvedere alla sistemazione del cimitero; condurre a termine le pratiche per la regolarizzazione del servizio sanitario e per la somministrazione di medicinali ai poveri; dar corso all'appalto della riscossione del dazio; impiantare il registro di popolazione; riorganizzare l'archivio; modificare in corrispondenza delle cresciute esigenze il regolamento e la pianta organica degli impiegati; curare la migliore utilizzazione delle acque irrigue di proprietà del Comune

Non essendo, all'uopo, sufficiente il periodo normale, occorre prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale; ed io mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema del relativo decreto.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato

per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Livorno Piemonte, in provincia di Novara;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Livorno Piemonte, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 1° aprile 1909, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Ottiglio (Alessandria).

SIRE!

Per completare l'iniziato riordinamento dell'azienda, il commissario straordinario di Ottiglio deve tuttora definire gli atti concernenti la sistemazione del cimitero e la strada Ottiglio-Asti-Vignale e risolvere alcune importanti vertenze inacerbitesi per ragioni di partito, tra le quali l'una relativa agli stipendi arretrati di una maestra, l'altra ai danni arrecati a una privata proprietà per effetto della costruzione di una strada.

Necessita pertanto prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale; e a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Ottiglio, in provincia di Alessandria;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Ottiglio, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 1° aprile 1909, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Taormina (Messina).

SIRE!

Il commissario straordinario di Taormina deve tuttora provvedere perchè siano eseguite le ordinanze emesse nell'interesse della pubblica incolumità; sistemare i servizi igienici; disciplinare la somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri; migliorare la viabilità; dare assetto ai locali delle scuole; approvare definitivamente il bilancio (a seguito delle osservazioni dell'autorità superiore) e deliberare il conto del 1907.

Occorre pertanto prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, giusta lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Taormina, in provincia di Messina;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Taormina, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

ELENCO dei presunti morti nel disastro del 28 dicembre 1908.

MUNICIPIO DI CARDETO.

(1ª pubblicazione).

1. Arfuso Giovanna Domenica fu Saverio e fu Nocera Antonia, d'anni 36, contadina, nata e domiciliata a Cardeto.
2. Battaglia Diego di Domenico e di Palmisano Lavinia, d'anni 5, nato e domiciliato a Cardeto.
3. Battaglia Saverio di Domenico e di Palmisano Lavinia, d'anni 8, nato e domiciliato a Cardeto.
4. Fedele Giuseppa di Domenico e di Rossi Antonia, d'anni 18, sarta, nata e domiciliata a Cardeto.
5. Gattuso Francesco di Angelo e di Russo Domenica, d'anni 28 contadino, nato e domiciliato a Cardeto.
6. Gattuso Angelo fu Francesco e fu Russo Agata, di mesi 3, nato e domiciliato a Cardeto.
7. Macheda Caterina fu Domenico e fu Fortugno Domenica, di anni 84, contadina, nata e domiciliata a Cardeto.
8. Megale Francesco fu Martino e fu Russo Maria, d'anni 65, contadino, nato e domiciliato a Cardeto.
9. Nocera Saveria fu Diego e fu Cuzzucli Caterina, d'anni 66, contadina, nata e domiciliata a Cardeto.

10. Papisca Francescantonio fu Domenico e di Pizzimenti Francesca, d'anni 47, messo esattoriale, nato e domiciliato a Cardeto,
11. Papisca Vincenzo fu Francescantonio e fu Toscano Giovanna, d'anni 17, nato e domiciliato a Cardeto.
12. Papisca Domenica fu Francescantonio e fu Toscano Giovanna, d'anni 10, nata e domiciliata a Cardeto.
13. Papisca Elvira fu Francescantonio e fu Toscano Giovanna, d'anni 8, nata e domiciliata a Cardeto.
14. Papisca Giovanna fu Francescantonio e fu Toscano Giovanna, d'anni 6, nata e domiciliata a Cardeto.
15. Quattrone Saveria di Diego e fu Arfuso Giovanna Domenica, d'anni 1, nata e domiciliata a Cardeto.
16. Russo Agata di Sebastiano e fu Fortugno Franca, d'anni 19 contadina, nata e domiciliata a Cardeto.
17. Surace Raffaela fu Saverio e fu Surace Mariantonia, d'anni 44, contadina, nata e domiciliata a Cardeto.
18. Toscano Giovanna fu Pietro e fu Megale Caterina, d'anni 49 contadina, nata e domiciliata a Cardeto.
19. Toscano Maria di Domenico e fu Megale Natalizia, d'anni 25, contadina, nata e domiciliata a Cardeto.
20. Trunfio Francesca di Giuseppe e fu Romeo Maria, d'anni 11, nata e domiciliata a Cardeto.
21. Pizzimenti Antonia di Leandro e di Trunfio Giovanna, d'anni 27, contadina, nata e domiciliata a Cardeto.
22. Vadalà Bruno fu Saverio e di Arfuso Caterina, d'anni 32, contadino, nato e domiciliato a Cardeto.
23. Vadalà Leandro fu Bruno e fu Pizzimenti Antonia, d'anni 1, nato e domiciliato a Cardeto.

MUNICIPIO DI PALMI.

(1ª pubblicazione).

1. Bagalà Caterina di Saverio e di Saffioti Saveria, d'anni 21, donna di casa, nata a Palmi, coniugata.
2. Barbera Carmela di Rosario e di Militano Maria, d'anni 2, nata a Palmi.
3. Barbera Giuseppe di Rosario e di Militano Maria, d'anni 5, nato a Palmi.
4. Barone Filomena di Giuseppe e di Nizzari Letteria, d'anni 30, donna di casa, nata a Palmi.
5. Barone Francesco di Giuseppe e di Saffioti Caterina, d'anni 45, contadino, nato a Palmi.
6. Barone Rosa fu Vincenzo e di Parrello.
7. Barone Teresina di Giuseppe e di Nizzari Letteria.
8. Carrozza Domenico.
9. Carrozza Rosa.
10. Caruso Teresa.
11. Ciappina Marianna.
12. Cipri Carmela di Francesco e di Romanò Angiola, d'anni 17, donna di casa, nata a Palmi.
13. Cipri Carmela di Vincenzo e di Speranza Concetta Maria, di anni 24, donna di casa, nata a Palmi.
14. Cipri Caterina di Vincenzo e di Speranza Concetta Maria, di anni 18, donna di casa, nata a Palmi.
15. Cipri Concetta di Francesco e di Romanò Angiola, d'anni 6, scolara, nata a Palmi.
16. Cipri Concetta di Vincenzo e di Speranza Concetta Maria, di anni 11, scolara, nata a Palmi.
17. Comandè Giuseppe di Francesco e di Tedesco Maria Giuseppa, d'anni 14, scolaro, nato a Palmi.
18. Currone Rosa fu Giuseppe, d'anni 70, coniugata.
19. De Angeli Vincenza.
20. De Salvo Angela di Pietro e di Magliano Carmina, d'anni 16, nata a Palmi.
21. De Salvo Antonina di Pietro e di Magliano Carmina, d'anni 14, nata a Palmi.
22. Fortugno Rosa fu Domenico d'anni 67.
23. Garipoli Antonino di Giuseppe e di Lucisano Francesca, d'anni 7, scolaro, nato a Palmi.
24. Garipoli Domenico fu Giuseppe e di Lucisano Francesca d'anni 13, contadino, nato a Palmi.
25. Garipoli Rocco di Giuseppe e di Lucisano Francesca, d'anni 16, contadino, nato a Palmi.
26. Genovese Carmine fu Girolamo e di Letteria, d'anni 32, contadino, coniugato.
27. Genovese Letteria di Carmine e di Esper Vincenza, di mesi 18, nata a Palmi.
28. Geraco Giuseppe fu Michele, d'anni 63, nato a Cinquefrondi.
29. Guerra Rosario.
30. Iannelli Beatrice fu Antonino e fu Burzi Rosa, d'anni 81, proprietaria, vedova, nata a Palmi.
31. Impiombato Antonino.
32. Impiombato Maria.
33. Impiombato Rosario di Pasquale.
34. Impiombato Vincenzo.
35. Laganà Concetta di Antonino e Surace Giuseppa, d'anni 26, donna di casa, nata a Palmi, coniugata.
36. Lucisano Francesca fu Domenico, d'anni 38, coniugata.
37. Marturano Letteria di Saverio e di Laganà Concetta, di mesi 11, nata a Palmi.
38. Marturano Saverio di Vincenzo e di Saffioti Letteria, d'anni 33, contadino, nato a Palmi, coniugato.
39. Medurga Antonino fu Carmine e Marafioti Francesca, d'anni 48, sarto, nato a Palmi, coniugato.
40. Melleno Giuseppa.
41. Milidone Maria fu Rocco e Collura Marina, d'anni 60, donna di casa, nata a Palmi.
42. Militano Vincenzo fu Letterio.
43. Muratori Luigi di Girolamo e Marchese Santa, d'anni 16, calzolaio, nato a Palmi.
44. Nizzari Letteria, fu Giuseppe, d'anni 57, coniugata.
45. Orlando Giuseppe.
46. Patania Francesco di Francesco e Bagalà Caterina, d'anni 4, nato a Palmi.
47. Pavia Maria Rosa fu Rosario, d'anni 75, coniugata.
48. Pipino Giuseppe fu Antonino e Perrottina Nunziata, d'anni 58, contadino, nato a Palmi, coniugato.
49. Piricò Giuseppe di Domenico e Caruso Angiola, d'anni 1, nato a Palmi.
50. Rega Letteria fu Sabatino e Calogero Antonina, d'anni 10, nata a Palmi.
51. Repaci Francesca di Antonino e Impiombato Annunziata, di anni 27, donna di casa, nata a Palmi.
52. Repaci Rosa di Antonino e Impiombato Annunziata, d'anni 18, donna di casa, nata a Palmi.
53. Repaci Serafina di Antonino e Impiombato Annunziata, d'anni 22, donna di casa, nata a Palmi.
54. Riocrara Nunziata d'Ignoti.
55. Russo Giuseppa.
56. Saffioti Concetta.
57. Saffioti Francesca fu Carmine e Bucchieri Assunta, d'anni 67, donna di casa, nata a Palmi.
58. Scarcella Concetta.
59. Statari Rosa.
60. Tornatola Grazia fu Vincenzo e fu Carrozza Arcangela, d'anni 57, donna di casa, nata a Santa Cristina, coniugata.

MUNICIPIO DI SANTO STEFANO.

(1ª pubblicazione).

1. Attinà Domenica di Antonino e di Russo Carmina, d'anni 17, lavoratrice, nata e domiciliata a Santo Stefano.
2. Bartolomeo Carmosina fu Michele e fu Musicò Rosa, d'anni 22, lavoratrice, nata e domiciliata a Santo Stefano.

3. Bagnato Elisabetta fu Francesco Antonio e fu Zappalà Annamaria, d'anni 70, casalinga, nata e domiciliata a Santo Stefano.
4. Cagliostro Serafina fu Salvadore e fu Porpiglia Vincenza, d'anni 50, casalinga, nata a San Roberto, domiciliata a Santo Stefano;
5. Calabrese Michele di Stefano e di Caliciuri Teresa, d'anni 14, bracciante, nato e domiciliato a Santo Stefano.
6. Cannizzaro Angelo fu Rocco e fu Lucisano Teresa, d'anni 60, bracciante, nato e domiciliato a Santo Stefano.
7. Cagliostro Anna fu Carlo e fu Surace Filomena, d'anni 43, bracciante, nata e domiciliata a Santo Stefano.
8. Crea Rosa fu Vincenzo e fu Surari Francesca, d'anni 70, bracciante, nata e domiciliata a Santo Stefano.
9. Catanea Carmela fu Pasquale e fu Priolo Caterina, d'anni 34, bracciante, nata e domiciliata a Santo Stefano.
10. Coppola Carmela fu Gaetano e fu Romeo Filomena, d'anni 35, casalinga, nata e domiciliata a Santo Stefano
11. Crea Carmela di Domenico e di Zoccali Rosa, d'anni 5, nata e domiciliata a Santo Stefano.
12. Crea Antonino di Domenico e di Zoccali Rosa, d'anni 5, nato e domiciliato a Santo Stefano.
13. Cuscunà Salvadore fu Marcello, d'anni 30, bracciante, nato a Joppolo domiciliato a Santo Stefano.
14. Defelice Carmela fu Giuseppe e di Romeo Rosa, d'anni 50, lavoratrice, nata e domiciliata a Santo Stefano.
15. Fava Caterina fu Vincenzo e fu Zimbalatti Fortunata, d'anni 75, lavoratrice, nata e domiciliata a Santo Stefano.
16. Giordano Carmela di Giuseppe e di Versace Rosanna, d'anni 6, nata e domiciliata a Santo Stefano.
17. Jatì Domenica di Giovanni e fu Moscato Elisabetta, d'anni 6, nata e domiciliata a Santo Stefano.
18. Lucisano Rocco fu Antonino e fu Bagnato Elisabetta, d'anni 26, ragioniere, nato e domiciliato a Santo Stefano.
19. Lucisano Domenica fu Antonino e fu Bagnato Elisabetta, d'anni 28, casalinga, nata e domiciliata a Santo Stefano.
20. Lucisano Lorenza fu Rocco e fu Zimbalatti Carmela, d'anni 40, casalinga, nata e domiciliata a Santo Stefano.
21. Mangeruca Giuseppe fu Antonio e fu Priolo Angela, d'anni 75, bracciante, nato e domiciliato a Santo Stefano.
22. Morabito Michele di Giuseppe e fu Scorfone Mariangela, d'anni 11, bracciante, nato e domiciliato a Santo Stefano.
23. Mangeruca Pasquale fu Ant.° e di Bagnato Anna, d'anni 33, industriale, nato e domiciliato a Santo Stefano.
24. Mangeruca Antonino fu Pasquale e fu Scarfone Giovanni, di anni 5, nato e domiciliato a Santo Stefano.
25. Moscato Elisabetta fu Rocco e fu Scarfone Rosa, d'anni 31, lavorante, nata e domiciliata a Santo Stefano.
26. Musolino Aurelio fu Giuseppe e fu Anghelone Francesca, di anni 40, falegname, nato e domiciliato a Santo Stefano.
27. Musolino Antonio fu Antonio e fu Catanea Domenica, d'anni 47, lavorante, nato e domiciliato a Santo Stefano.
28. Musolino Pietronilla di Stefano e fu Scappaturo Palma, di anni 36, nata e domiciliata a Santo Stefano.
29. Musolino Cosimo fu Antonio e fu Romeo Giovanna, d'anni 70, falegname, nato e domiciliato a Santo Stefano.
30. Morabito Vincenzo di Vincenzo e di Suraci Francesca, di anni 6, nato e domiciato a Santo Stefano.
31. Nucara Giuseppe di Antonino e di Mangeruca Antonia, di anni 9, nato e domiciliato a Santo Stefano.
32. Nunnari Carmela fu Pietro e fu Musolino Antonia, d'anni 23, nato e domiciliato a Santo Stefano.
33. Occhiuto Antonino fu Ferdinando e fu Colella Rosa, d'anni 43, calderaio, nato a Santa Eufemia e domiciliato a Santo Stefano.
34. Occhiuto Ferdinando fu Antonino e fu Catanea Carmela, di anni 3, nato e domiciliato a Santo Stefano.
35. Occhiuto Rosa fu Antonino e fu Catanea Carmela, d'anni 6, nata e domiciliata a Santo Stefano.
36. Oliva Giuseppa fu Rosario e fu Morabito Marianna, d'anni 52, proprietaria, nata a Platì e domiciliata a Santo Stefano.
37. Priolo Antonino fu Francesco Antonio e fu Zoccali Teresa, di anni 76, falegname, nato e domiciliato a Santo Stefano.
38. Polimeni Domenica fu Giuseppe e fu Zoccali Francesca, di anni 67, lavorante, nata e domiciliata a Santo Stefano.
39. Ponzio Maria fu Biagio e di Oliva Francesca, d'anni 28, nata a Maratea e domiciliata a Santo Stefano.
40. Pangallo Giuseppa di Domenico e fu Russo Francesca, di anni 22, nata e domiciliata a Santo Stefano.
41. Papalia Natalina fu Domenico e fu Romeo Francesca, d'anni 60, nata e domiciliata a Santo Stefano.
42. Priolo Mariangela fu Emanuele e fu Zoccali, d'anni 61, nata e domiciliata a Santo Stefano.
43. Romeo Caterina di Francesco e di Lucisano Domenica, di anni 14, nata e domiciliata a Santo Stefano.
44. Romeo Domenica di Vincenzo e di Coppola Paola, d'anni 5, nata e domiciliata a Santo Stefano.
45. Rappoccio Fortunato di Rocco e fu Suraci Concessa, d'anni 12, bracciante, nato e domiciliato a Santo Stefano.
46. Romeo Teresa di Stefano e di Zirilli Carmela, d'anni 17, nata e domiciliata a Santo Stefano.
47. Romeo Domenica di Stefano e di Zirilli Carmela, d'anni 13, nata e domiciliata a Santo Stefano.
48. Romeo Stefano di Stefano e di Zirilli Carmela, d'anni 11, nato e domiciliato a Santo Stefano.
49. Romeo Giuseppa fu Antonio e fu Sinicropi Serafina, d'anni 75, nata e domiciliata a Santo Stefano.
50. Rosso Francesca fu Marco e fu Cento Maria, d'anni 50, nata e domiciliata a Roccaforte.
51. Romeo Basilio di Fortunato e di Zoccali Rosa, d'anni 35, industriale, nato e domiciliato a Santo Stefano.
52. Romeo Antonino fu Basilio e fu Lucisano Domenica, d'anni 2, nato e domiciliato a Santo Stefano.
53. Romeo Giuseppe fu Basilio e fu Lucisano Domenica, di giorni 19, nato e domiciliato a Santo Stefano.
54. Romeo Anna fu Agostino e fu Papalia Natalina, d'anni 22, lavorante, nata e domiciliata a Santo Stefano.
55. Romeo Angelina di Vincenzo e fu Musolino Pietronilla, d'anni 11, nata e domiciliata a Santo Stefano.
56. Romeo Virginia di Vincenzo e fu Musolino Petronilla, d'anni 2, nata e domiciliata a Santo Stefano.
57. Romeo Mariangela fu Giuseppe e fu Musolino Giovanna, d'anni 65, lavorante, nata e domiciliata a Santo Stefano.
58. Romeo Angela di Pietro e fu Coppola Carmela, d'anni 4, nata e domiciliata a Santo Stefano.
59. Sergi Rosa di Stefano e fu Cagliostro Serafina, d'anni 24, nata e domiciliata a Santo Stefano.
60. Sergi Maria di Stefano e fu Cagliostro Serafina, d'anni 15, nata e domiciliata a Santo Stefano.
61. Sergi Pasquale di Stefano e fu Cagliostro Serafina, d'anni 12, fabbro, nato e domiciliato a Santo Stefano.
62. Suraci Concessa fu Antonio e fu Caliciuri Vincenza, d'anni 40, lavorante, nata e domiciliata a Santo Stefano.
63. Saraceno Antonino fu Rocco, d'anni 99, bracciante, nato e domiciliato a Santo Stefano.
64. Suraci Maria fu Francesco e di Bagnato Rosa, d'anni 22, lavorante, nata e domiciliata a Santo Stefano.
65. Suraci Lucia fu Francesco e di Bagnato Rosa, d'anni 17, nata e domiciliata a Santo Stefano.
66. Sinicropi Anna di Francesco e di Zimbalatti Lorenza, nata e domiciliata a Santo Stefano.
67. Suraci Carmela di Domenico e fu Ponzio Maria, di mesi 2, nata e domiciliata a Santo Stefano.

68. Scarfone Giovanna fu Fortunato e di Manzeruca Francesca, di anni 35, lavorante, nata e domiciliata a Santo Stefano.
69. Suraci Francesca di Stefano e di Zimbalatti Teresa, di mesi 4, nata e domiciliata a Santo Stefano.
70. Suraci Antonino fu Carmine e fu Suraci Lorenza, d'anni 67, bracciante, nato e domiciliato a Santo Stefano.
71. Suraci Antonio fu Carmine e fu Suraci Lorenza, d'anni 70, nato e domiciliato a Santo Stefano.
72. Suraci Pasqualino fu Fortunato e fu Zoccali Francesca, di anni 75, nato e domiciliato a Santo Stefano.
73. Scarfone Giovanna fu Giuseppe e fu Pezzano Carmosina, di anni 60, nata e domiciliata a Santo Stefano.
74. Sinicropi Angela di Francesco e fu Romeo Mariangela, di anni 19, nata e domiciliata a Santo Stefano.
75. Sinicropi Maria di Francesco e fu Romeo Mariangela, d'anni 16, nata e domiciliata a Santo Stefano.
76. Toscano Antonina fu Domenico, d'anni 60, nata a Bagaladi, e domiciliata a Santo Stefano.
77. Trapani Giuseppe fu Biagio e di Lafaco Carmela, d'anni 32, nato a Sambatello, e domiciliato a Santo Stefano.
78. Zoccali Brigida fu Rocco e fu Schiavone Caterina, d'anni 70, lavorante, nata e domiciliata a Santo Stefano.
79. Zoccali Rocco di Antonino e fu Lucisano Lorenza, d'anni 7, nato e domiciliato a Santo Stefano.
80. Zoccali Giuseppe di Antonino e fu Lucisano Lorenza, d'anni 1, nato e domiciliato a Santo Stefano.

MUNICIPIO DI SCILLA.

(1a pubblicazione).

1. Arlotta Antonio fu Gaetano e fu Bellantoni Rosa, d'anni 39, stagnino, nato e domiciliato a Scilla, coniugato.
2. Arlotta Gaetano fu Antonio e di Sofi Serafina, d'anni 7, nato e domiciliato a Scilla.
3. Andaloro Annunziata fu Francesco e fu Minasi Giuseppa, di anni 75, casalinga, nata e domiciliata a Scilla, coniugata.
4. Andaloro Maria fu Giuseppe e fu Ribuffo Santa, d'anni 59, casalinga, nata e domiciliata a Scilla, vedova.
5. Andaloro Domenico fu Pietro e fu Bova Anna, d'anni 44, muratore, nato e domiciliato a Scilla, celibe.
6. Bellantoni Vittoria fu Angelo e fu Nicolò Grazia, d'anni 54, faticatrice, nata e domiciliata a Scilla, coniugata,
7. Bellantoni Pietro fu Rocco e Currò Maria, d'anni 44, cerchiaio, nato e domiciliato a Scilla, coniugato.
8. Bellantoni Vittoria di Pietro e Barresi Antonia, d'anni 9, nata e domiciliata a Scilla.
9. Barresi Fortunata fu Antonio e fu Mortelliti Angela, d'anni 82, faticatrice, nata e domiciliata a Scilla, vedova.
10. Barillà Filippo di Domenico e Galletta Caterina, d'anni 10, nato e domiciliato a Scilla.
11. Barresi Antonia fu Giuseppe e fu Caratozzolo Domenica, d'anni 38, casalinga, nata e domiciliata a Scilla, coniugata.
12. Callea Pasquale d'ignoto e d'ignota d'anni 64, calzolaio, nato e domiciliato a Scilla, coniugato.
13. Chiemi Giovanni fu Clemente e di Mustica Marianna, d'anni 49, marinaro, nato e domicilato a Scilla, celibe.
14. Chiemi Santo fu Clemente e di Mustica Marianna, d'anni 47, marinaro, nato e domiciliato a Scilla, celibe.
15. Catalano Pasquale fu Antonino e di Arlotta Rosaria, d'anni 57, muratore, nato e domiciliato a Scilla, coniugato.
16. Capalbo Ersilia di Pasquale e di Maria Trifoglio, d'anni 30, gentildonna, nata a Napoli, domiciliata a Scilla, coniugata.
17. Costa Domenica fu Francesco e fu Famà Antonia, d'anni 47, casalinga, nata e domiciliata a Scilla, coniugata.
18. Caratozzolo Caterina di Antonio e fu Costa Domenica, d'anni 15, casalinga, nata e domiciliata a Scilla, nubile.
19. Caratozzolo Raffaele di Antonio e fu Costa Domenica, d'anni 9, nato e domiciliato a Scilla.
20. Caratozzolo Ignazio fu Domenico e di Giratempo Domenica, di anni 42, cerchiaio, nato e domiciliato a Scilla, coniugato.
21. Caratozzolo Domenico di Pasquale e di Macrì Domenica, di anni 12, calzolaio, nato e domiciliato a Scilla.
22. Cristofaro Angelo Gabriele di Giovanni e fu Teramo Nicolina, d'anni 15, calzolaio, nato e domiciliato a Scilla.
23. Cristofaro Concetta di Giovanni e di Teramo Anna, di mesi 9, nata e domiciliata a Scilla.
24. Como Santa di Michelangelo e di Costa Girolama, d'anni 20, casalinga, nata e domiciliata a Scilla, coniugata.
25. Cicco Antonino fu Giovanni e fu Imbesi Santa, d'anni 70, contadino, nato a Cannitello, domiciliato a Scilla, coniugato.
26. De Franco Serafina fu Giuseppe e fu Palmisano Rachele, d'anni 34, casalinga, nata e domiciliata a Scilla, coniugata.
27. De Franco Grazia fu Giuseppe e fu Bueti Domenica, d'anni 58, faticatrice, nata e domiciliata a Scilla, coniugata.
28. De Franco Pasquale fu Santo e fu Bellantoni Domenica, d'anni 49, becchino, nato e domiciliato a Scilla, coniugato.
29. Delfino Concetta fu Baldassare e fu Arlotta Maria, d'anni 58, casalinga, nata e domiciliata a Scilla, vedova.
30. Florio Domenica fu Giuseppe e fu Leva Elisabella, d'anni 28, faticatrice, nata e domiciliata a Scilla, nubile.
31. Fasone Domenica di Paolo e di Accurso Antonia, d'anni 30, faticatrice, nata e domiciliata a Scilla, coniugata.
32. Fasone Filippo di Mariano e di Pirrotta Giovanna, d'anni 7, nato e domiciliato a Scilla.
33. Fasone Maria di Mariano e di Pirrotta Giovanna, d'anni 4, nata e domiciliata a Scilla.
34. Fasone Luisa di Mariano e di Pirrotta Giovanna, di mesi 18, nata e domiciliata a Scilla.
35. Floccari Filippo fu Giuseppe e fu Bambara Anna, d'anni 61, bracciante, nato e domiciliato a Scilla, vedovo.
36. Facciolà Rocco di Mariano e di Pataflo Grazia, d'anni 47, bracciante, nato e domicliato a Scilla, coniugato.
37. Fedele Pasquale fu Antonio e fu Doldo Grazia, d'anni 58, bifolco, nato a San Roberto, domiciliato a Scilla, coniugato.
38. Fedele Antonina fu Pasquale e di De Franco Grazia, d'anni 8, nata e domiciliata a Scilla.
39. Fedele Domenica fu Pasquale e di De Franco Grazia, d'anni 17, faticatrice, nata e domiciliata a Scilla, nubile.
40. Gioffrè Domenico di Antonio e di Gioffrè Giuseppa, d'anni 19, calzolaio, nato e domiciliato a Scilla, celibe.
41. Galletta Rosa di Domenico e di Mazza Antonia, d'anni 17, faticatrice, nata e domiciliata a Scilla, nubile.
42. Galletta Marianna fu Pasquale e fu Caratozzolo Caterina, d'anni 62, faticatrice, nata e domiciliata a Scilla, coniugata.
43. Giacobbe Rocco fu Giuseppe e fu Pizzarello Concetta, di anni 61, muratore, nato e domiciliato a Scilla, coniugato.
44. Giacobbe Domenico fu Rocco e fu Macrì Fortunata, d'anni 19, falegname, nato e domiciliato a Scilla, celibe.
45. Giacobbe Concetta fu Rocco e fu Macrì Fortunata, d'anni 13, faticatrice, nata e domiciliata a Scilla.
46. Giacobbe Domenica fu Rocco e fu Macrì Fortunata, d'anni 9, nata e domiciliata a Scilla.
47. Giacobbe Nicolina fu Giuseppe e fu Pataflo Antonia, d'anni 4, nata e domiciliata a Scilla.
48. Larosa Francesca fu Vincenzo e di Scarfone Domenica, di anni 24, filatrice, nata e domiciliata a Scilla, coniugata.
49. Minasi Pia Margherita di Agostino e fu Capalbo Ersilia, di anni 4, nata a Napoli, domiciliata a Scilla.
50. Melidone Gaetano fu Gaetano e di Paladino Vittoria, d'anni 15, calzolaio, nato e domiciliato a Scilla.
51. Melidone Annunziata fu Gaetano e di Paladino Vittoria, di anni 21, casalinga, nata e domiciliata a Scilla, nubile.
52. Martello Antonio di Filippo e di Giordano Maria, d'anni 15, contadino, nato e domiciliato a Scilla.

53. Martello Mariano di Filippo e di Giordano Maria, d'anni 12, nato e domiciliato a Scilla.
54. Martello Rocco di Filippo e di Giordano Maria, d'anni 9, nato e domiciliato a Scilla.
55. Martello Santo fu Gaetano e fu Costa Mariangela, d'anni 64, fornaio, nato e domiciato a Scilla, coniugato.
56. Martello Giuseppe fu Gaetano e fu Pizzarello Santa, d'anni 53, falegname, nato e domiciliato a Scilla, coniugato.
57. Nicolò Santo fu Antonio e fu Famà Domenica, d'anni 42, agricoltore, nato e domiciliato a Scilla, coniugato.
58. Neri Gerolama di Francesco e di Pirrotta Fortunata, d'anni 3, nata e domiciliata a Scilla.
59. Neri Pietro di Francesco e di Pirrotta Fortunata, di mesi 4, nato e domiciliato a Scilla.
60. Pizzarello Annunziata fu Luigi e fu Matrà Domenica, d'anni 72, faticatrice, nata e domiciliata a Scilla, vedova.
61. Pirrotta Vittoria fu Vincenzo e di Pirrotta Giovanna, d'anni 3, nata e domiciliata a Scilla.
62. Pirrotta Michelangelo fu Vincenzo e di Pirrotta Giovanna, di mesi 18, nato e domiciliato a Scilla.
63. Papalia Giuseppe di Michelangelo e di Cacciola Giuseppa, di anni 8, nato e domiciliato a Scilla.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Direzione generale dell'agricoltura

Notificazione.

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nei comuni di Arcellasco — Argegno — Blevio — Breccia — Brenna — Briennio — Brunate — Buccinigo — Carugo — Casletto — Cavallasca — Cernobbio — Civello — Civiglio — Cagno — Camnago-Falloppia — Camnago-Volta — Carcano — Careno — Carenno Plinio — Crevenna — Dervio — Dosio — Fabbrica Durini — Grandate — Gottro — Intimiano — Inverigo — Laglio — Lamburgo — Lezza — Limonta — Laveno Su Menaggio — Lucino — Luisago — Lurago d'Erba — Mariano Camasco — Maslianico — Merone — Mattrasio — Monguzzo — Montano Camasco — Musso — Nesso — Nibionno — Ossuccio — Pari — Parravicino — Piazza Santo Stefano — Ponte Lambro — Porlezza — Rebbio — Rezzonico — Romanò — Brianza — Ronago — Sala Comacina — Urio — Varenna — Vassena — Vergosa — Vill'Albere del circondario di Como — Barasso — Bardello — Biandronno — Capronno — Castiglione Olona — Cittiglio — Comerio — Galliate Lomb. — Gazzada — Gornate Inf. — Gornate Sup. — Monate — Monvalle — Terdato — Travedona — Venegono Inf. — Venegono Sup. — Viggiù del circondario d iVarese — Carella con Mariaga — Cassina Mariaga — Dolzago — Maggianico — Paterno d'Adda del circondario di Lecco;

e che essendovi fondato sospetto della presenza della fillossera nei comuni di Albiolo — Appiano — Arosio — Asnago — Bene Lario — Beregazzo — Bernate di Como — Biniago — Bizzarone — Berengano — Bulgaregrasso — Bulgarello — Cadorago — Campione — Cantù — Capiago — Como — Carate Lario — Carbonate — Carcinate — Casalino al Piano — Casnate — Cassina Rizzardi — Castelnuovo Bazzente — Caversaccio — Cerano Intelvi — Cermenate — Cerimido — Colonno Corrido — Costa Masuga — Cremia — Cermnago — Croce — Cucciago — Dasio — Dizzasco — Dosso Liro — Drezzo — Figino Serenza — Fino Marnasco — Gaggino — Gazzeno — Giranico — Grandola — Girante — Grona — Guanzate — Lezzeno — Lipomo — Livio — Locate Varesino — Lomazzo — Lucate Abate — Maccio — Minoprio — Moiana.

Montorfano — Morzate — Olgiate Comasco — Oltrona S. Manette — Palanzo — Pianello Lario — Pognana — Rodero — Rogenò — Rovellasca — Rovello — Rovenna San Sirio — Senna Comasco — Solzago — Sorico — Tavernorio — Tavordo — Torno — Trovano — Turate — Uggiate — Veniano — Vertemato — Villa Romano del circondario di Como — Angera — Arcisate — Azzio — Barza — Barzola — Bedrio Valcuvia — Berano — Besozzo — Bisuschio — Bizzozero — Bodio — Bosco Valtravaglia — Brebbia — Brenno Useria — Brenta — Brinzio — Brissago — Brunello — Brusimpiano — Cabiaglio — Cardezzato — Caronno — Corb. Cavonno Ghiring. — Cassano Valcuvia.

Castel Valtravaglia — Castelseprio — Castronno — Cavona — Cazzago Brabbia — Clivio — Comabbio — Cremenaga — Croscio della Valle — Cuasco al Monte — Cugliate — Cunardo — Curiglia — Cuveglio in Valle — Cuvio — Daverio — Due Cossani — Dumenza — Fabiasco — Ferrara di Varese — Garabiolo — Gavirate — Grantola — Gurone — Induno Olona — Ispra — Laverna — Lisanza — Lomnago — Lonate Ceppino — Lezza — Lozzo — Luvinate — Malgesso — Malnate — Marchirolo — Masciago Primo — Mercallo — Mesenziana — Morazzone — Muceno — Musadino — Mutignano — Olginasio — Oltrona al Lago — Ocino — Osmate Lentate — Pino (Lago Maggiore) — Porto Ceresio — Ronco — Roggiano Valtravaglia — Rovate — Sant'Ambrogio Olona — Santa Maria di Monte — Schianno — Taino — Ternate — Torba — Trevisago — Tronzano (Lago Maggiore) — Valganna — Varano — Vararo — Vedano Olona — Vergobbio — Viconago — Valdomino — Voltorre del circondario di Varese — Asago — Barsago — Barzano — Bosisio — Brianzola — Bulciago — Canzo — Capiate — Cologna — Cremella — Garbagnate Monastero — Laorca — Longone al Segrino — Molteno — Nava — Onno — Oriano — Brianza — Parturo — Proserpio — Pusiano — Ravellino — Sirone — Valbrona — Verderio — Viganò — Visino del circondario di Lecco in provincia di Como, è stato, con decreto odierno, esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate nelle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 152,034 (corrispondente al n. 780,093 del consolidato 5 0[0) per L. 37.50 al nome di Ronco *Renato* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Christillin *Cristina*, vedova di Ronco Francesco, domiciliata a Issime (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ronco *Giovanni-Giuseppe-Renato* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Christillin *Maria-Cristina*, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siono state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 6 aprile 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione)

Si è dichiarato che le rendite del consolidato 3.75 - 3.50 0[0 n. 118,032 d'inscrizione per L. 262,50, n. 131,837 per L. 108.75, n. 140,524 per L. 41.25, corrispondenti rispettivamente ai nn. 643,460, 701,858 e 735,770 del consolidato 5 0[0, al nome di Salvati *Angela* fu *Belardino*, vedova di Tavani Germano, domiciliata in Roma, e n. 425,335 per L. 18.75 (corrispondente al n. 1,324,570 del consolidato 5 0[0) al nome di Salvati *Angela* fu *Bernardino*, vedova di Ta-

vani Germano, domiciliata a Nespolo (Perugia), furono così intestato per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Salvati *Maria-Angela* fu *Bernardino*, moglie di Tavani Germano, ecc. vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 6 aprile 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0, cioè:

N. 261,525 per L. 408.75, al nome di Lavatelli *Antonietta*, Ludovico, *Bice*, Giovanni Battista e Olimpia fu Carlo, fratello e sorella, minori sotto la patria potestà della madre Felicia Raineri, vedova di Carlo Lavatelli, domiciliati in Genova, e

N. 482,714 stesso consolidato di L. 41.25, al nome di Lavatelli *Bice*, Olimpia e Giovanni Battista fu Carlo, minori, ecc. (come sopra), furono così intestato per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi la prima a Lavatelli *Maria-Antonietta*, Ludovico, *Gabriella*, Giovanni Battista e Olimpia fu Carlo, fratello e sorella, minori sotto la patria potestà della madre Felicia Raineri, vedova di Carlo Lavatelli, domiciliati in Genova, e la seconda a Lavatelli *Gabriella*, Olimpia e Giovanni Battista fu Carlo, minori, ecc. (come sopra), veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 6 aprile 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consol. 3.75 0[0, cioè: n. 294,850 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per lire 86.25, al nome di Giordanino *Maria* fu Giacomo-Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Berardo Maddalena fu Giuseppe, vedova Giordanino, domiciliata a Venaria Reale (Torino) e vincolata d'usufrutto a favore della detta Berardo Maddalena, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Giordanino *Maddalena* fu Giacomo-Battista, minore ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta inscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 aprile 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 228,918 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,002,721 del soppresso consolidato 5 0[0) per L. 52.50 al nome di Prigione *Carlo*, Lorenzo e *Margherita*, minori sotto la patria potestà del padre Prigione Giovanni-Maria fu Pietro domiciliati in Mondragone (Alessandria), vincolata d'usufrutto a favore del detto Prigione Giovanni-Maria fu Pietro, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Prigione *Natale-Carlo*, Lorenzo, e *Maria-Rosa-Margherita* ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 aprile 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 557,590 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 2250, al nome di Costa *Emilia* fu Luigi, nubile, domiciliata in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi al nome di Costa *Maria-Rosa-Emilia* fu Luigi, nubile, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 aprile 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 316,768 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 33.75, al nome di Sagrada *Luigia* di Prassede fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Vivente (Pavia), con avvertenza, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Sagrada *Rachele-Luigia-Emilia* di Prassede, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 aprile 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 287,833 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,124,472 del già consolidato 5 0[0) per L. 37.50, al nome di *Girardi* Maddalena fu Luigi, nubile, domiciliata in Torino fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Giraudi* Maddalena, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 aprile 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro *(Divisione portafoglio).*

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 8 aprile, in L. 100.52

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

7 aprile 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	104.04 59	102.77 59	103.04 39
3 1/2 % *netto*	103 01 25	101.86 25	102.67 50
3 % *lordo*	71.52 50	70.32 50	71.47 89

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Le divergenze austro-montenegrine per le modifiche da apportarsi all'art. 29 del trattato di Berlino, grazie all'intervento delle potenze, sono sulla via di una felice soluzione.

Un dispaccio da Cettigne, in data di ieri, dice:

« Il ministro d'Italia ha consegnato ieri una lettera del suo Governo contenente una proposta per risolvere le difficoltà pendenti.

« Nella Nota di risposta il Montenegro dichiara che ha intera fiducia nelle buone relazioni che ha intenzione di mantenere coll'Austria-Ungheria; aggiunge che si conformerà alle decisioni delle potenze circa l'art. 25 ed è lieto della modificazione dell'art. 29.

« Una copia di questa Nota sarà consegnata oggi alle potenze firmatarie del trattato di Berlino.

« Vista questa adesione ai desideri delle potenze, si crede che la questione sarà risoluta e che il consolidamento delle relazioni di buon vicinato coll'Austria-Ungheria sia ormai imminente ».

Queste informazioni sono implicitamente confermate dal seguente dispaccio da Londra, 7:

« Una Nota comunicata ai giornali dice che, pur non insistendo perchè la conferenza abbia luogo, l'Inghilterra vi parteciperebbe, se le altre potenze la credessero necessaria.

« Il Governo inglese ha fatto sapere che è pronto a riconoscere l'annessione della Bosnia Erzegovina, appena i negoziati in corso col Montenegro siano giunti ad una definizione. Questi negoziati sono stati aperti su proposta dell'Italia ed hanno per scopo di modificare l'art. 29 del Trattato di Berlino a favore del Montenegro.

« A tale modificazione l'Austria-Ungheria ha consentito e l'Inghilterra ha dato la sua adesione alla proposta italiana ».

***

Le trattative fra la Turchia, la Russia o la Bulgaria per il riconoscimento del nuovo Regno bulgaro non sembra che navighino in buone acque. In proposito la *Neue Freie Presse* di Vienna scrive:

« In questi circoli diplomatici si assicura che le trattative fra la Turchia e la Bulgaria, le quali si svolgono a Costantinopoli, cozzano contro gravi ostacoli. Non solo non si nota alcun progresso nelle questioni finanziarie, ma anche in altre questioni, massime in quella del *vakuf*, dibattuta già da anni ed anni, non c'è alcuna prospettiva di intesa. Tale circostanza provoca grande effervescenza nella Bulgaria, dove si teme che in tal modo il riconoscimento dell'indipendenza possa essere ritardato.

« Il commissario turco a Sofia ha mandato alla Porta un rapporto sulla situazione politica in Bulgaria, dicendo che gli umori bellicosi dei bulgari si fanno sempre più forti e che il principe Ferdinando deve far valere tutta la sua influenza per impedire che il Gabinetto e l'opinione pubblica non trascinino la Bulgaria in un'avventura.

« In questi circoli bene informati si è dell'opinione che, a causa del lento svolgersi delle trattative turco-bulgare, la Russia farebbe tra breve il tentativo di risolvere la questione del riconoscimento dell'indipendenza senza tener conto del corso delle trattative. L'Austria-Ungheria non creerebbe ostacoli contro una tale proposta della Russia ».

***

Dopo lungo periodo di trattative fra i vari partiti, la crisi ministeriale in Portogallo è stata risoluta.

Avendo il Beirao, progressista, rinunziato all'incarico di comporre il nuovo Gabinetto, il Re lo affidò a Sebastiano Telles, il quale è riuscito a formare un Ministero di concentrazione, che, secondo un dispaccio da Lisbona, 7, è così composto: presidenza e guerra, Sebastiano Telles — giustizia, Alarçao — finanze, Soarez Branco — interno, Alessandro Cabral — esteri, Carlo Boccage — lavori pubblici, Luigi Castro — marina, Azevedo Coutinho.

***

Il ministro della guerra spagnuolo ha presentato alla Camera un progetto modificante la legge attuale sul reclutamento. Il progetto comprende fra le altre disposizioni principali lo stabilimento del servizio militare obbligatorio. La durata del servizio è fissata a diciotto anni, invece di dodici, come presentemente, così diviso: tre anni di servizio attivo, cinque nella prima riserva, dieci nella seconda e quattro nella territoriale. Gli uomini di costituzione debole saranno adibiti ai servizi ausiliari. Le reclute potranno essere rinviate ne' propri paesi dopo un anno di servizio, se possiedono istruzione sufficiente.

Benchè il servizio attivo sia fissato a tre anni, i soldati resteranno sotto le bandiere normalmente per ventotto mesi. I riservisti della prima riserva sono obbligati ad un periodo d'esercizi annuo d'un mese, quelli della seconda a vent'un giorni e quelli della territoriale a quindici giorni.

La chiamata delle reclute potrà essere ritardata su domanda degli interessati, alla condizione che sia giustificata da certe cause, fra le altre da studî in corso.

Le reclute esenti dal servizio temporaneo o definitivo, o avendo ottenuto un differimento, dovranno pagare un'imposta chiamata « quota militare » e determinata secondo la situazione pecuniaria delle reclute.

Le reclute che pagheranno una quota di 500 pesetas e che s'impegneranno a provvedere al loro sostentamento e al loro abbigliamento durante la permanenza al corpo, faranno solo dieci mesi di servizio, divisi in differenti periodi; quelli che possiedono una istruzione militare riconosciuta prima della loro entrata al corpo, pagando una quota di 1000 pesetas e obbligandosi a provvedere al loro sostentamento e al loro abbigliamento, faranno solamente cinque mesi in due periodi.

Il progetto prevede pure la nomina dei riservisti al grado d'ufficiale della riserva, senza retribuzione.

Le LL. MM. in Sicilia e Calabria

S. M. il Re, di ritorno da Reggio, ricevette ieri a Messina, alle 11.30, il comm. Solinas, sopraintendente dei monumenti della Sicilia, interessandosi della sorte dei più importanti della città, distrutti o devastati dal terremoto, ed interessandosi anche della conservazione di tutte le opere pregevoli che si sono potute ricuperare.

Alle ore 14 ricevette una Commissione di studenti dell'Ateneo messinese, che gli presentarono un indirizzo trascritto sopra un'artistica pergamena, nel quale si manifestano i voti degli studenti per la risurrezione di Messina e della sua vita intellettuale e il ripristinamento dell'Università.

Sua Maestà trattenne gli studenti in cordiale conversazione per circa mezz'ora.

Dopo questi ricevimenti, S. M. il Re, accompagnato dalla Regina, si recò a Villa San Giovanni a bordo del cacciatorpediniere *Artigliere*.

Le LL. MM., oltre Villa San Giovanni, visitarono Gallico, Catona e Cannitello, ricevendo molte suppliche. Alla Regina vennero offerti molti fiori.

A Catona, i Sovrani visitarono i locali delle scuole, ed a Villa San Giovanni S. M. la Regina volle vedere alcune baracche, interessandosi vivamente alla sorte delle persone che vi si trovano ricoverate. Le LL. MM. percorsero in automobile tutta la città e la costa a poca distanza da Scilla, donde, a causa dell'interruzione stradale per le numerose frane recentissime, dovettero retrocedere.

Nel ritorno, esse visitarono Cannitello, dove la Regina prese visione della sistemazione di varie baracche, e poscia proseguirono per Gallico e Catona, ritornando a Villa San Giovanni, dove, preso nuovamente imbarco sull'*Artigliere*, ripartirono per Messina, rendendo alla capitaneria di porto, alle ore 17.15.

Quì, le Loro Maestà, malgrado il pessimo stato delle strade, si recarono pel corso Vittorio Emanuele a visitare i pochi baraccamenti provvisori eretti in piazza Vittoria.

Indi, procedendo sempre a piedi, accompagnati dall'on. ministro Mirabello e dal gen. Brusati, si recarono pel corso Garibaldi, che tuttora presenta uno spettacolo assai doloroso, fino a piazza del Municipio, ove tutto è rovina.

Ritornati pel Corso Garibaldi alla capitaneria, i Sovrani, in lancia, si recarono a bordo del *Re Umberto* alle ore 18.

S. M. il Re, alle ore 19, ricevette il pro-sindaco Martino e gli assessori Lilla, Portovenere, De Natale, Bette e Ceraolo, coi quali si interessò al risorgimento di Messina, parlando del piano regolatore della nuova città e mostrando sempre intenso dolore per la grande sciagura e speranza per la sorte futura della sventurata città.

Stamane alle ore 8 la corazzata *Re Umberto* ha cominciato le manovre per la partenza ed alle ore 8.20, scortata dai cacciatorpediniere *Calliope* e *Centauro*, ha lasciato il porto dirigendosi in alto mare.

Sulla costa calabra S. M. il Re è disceso a terra e si è recato a visitare Scilla e Bagnara, accolto entusiasticamente da quelle popolazioni; indi si è recato a Palmi, sbarcando alla scogliera Rovaglioso, donde è salito per un ripidissimo sentiero alla stazione ferroviaria, ove è stato accolto con vivissime acclamazioni da un'enorme folla.

Accompagnavano S. M. il Re, le LL. EE. il ministro della marina, on. Mirabello, ed il generale Brusati, il duca Cito, vari ufficiali di marina ed il prefetto comm. Pesce. S. M. è stato ricevuto dal sottoprefetto Falletti, dall'on. Nunziante e dalle altre autorità.

Alla stazione S. M. il Re è salito in vettura insieme col ministro Mirabello, col generale Brusati e coll'on. Nunziante, seguito da molte altre carrozze colle autorità, e si è diretto a Palmi, tra le ovazioni più calorose della popolazione.

R. ACCADEMIA DEI LINCEI

CLASSE DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI

Seduta del 4 aprile 1909

Presieduta dal senatore TODARO

Millosevich (segretario) presenta le pubblicazioni giunte in dono, segnalando quelle del corrispondente prof. Arcangeli e del socio straniero prof. Heim; richiama poscia l'attenzione della classe su di un riassunto delle « Esplorazioni svedesi allo Spitzberg dal 1758 al 1908 »; sugli « Elementi della geodetica fondamentale a Nord del

parallelo di Roma », pubblicazione della R. Commissione geodetica italiana; e sugli « Annali dell'Osservatorio: dell'Università di Strasburgo », pubblicati dal direttore dell'Osservatorio stesso, professore E. Becker.

Sono poscia presentate le seguenti Memorie, per esser sottoposte all'esame di Commissioni.

1. Seguenza. « Lo Squalodon Scillae Brandt (Agassiz sp.) di Sicilia ». Pres. dal socio Strüver.

2. Ponte. « Il diabase di Paraspora ed i fenomeni di deformazione nei suoi feldspati ». Pres. dal socio Strüver.

3. Brunelli. « Ricerche sulla spermatogenesi degli Ortotteri, Divisioni spermatogoriali e maturative di *Grillus desertus*, Pallas ». Pres. dal socio Grassi.

Vengono da ultimo presentate le seguenti Note per la inserzione nei rendiconti:

1. Pizzetti. « Sul significato geometrico del secondo parametro differenziale di una funzione sopra una superficie qualunque ».
2. Balbiano. « Sulla separazione dei composti allilici e propenilici delle essenze.
3. Angeli e Castellana. « Sopra la reazione delle aldeidi ».
4. Id. id.. « Sopra un modo di formazione della benzoilfenilidrazina ».
5. Sogliano. « Della epigrafe di un anfora rinvenuta in Rodi ».
6. Fubini. « L'influenza di uno strato dielettrico in un campo elettro-magnetico e l'equazione delle lame sonore ». Pres. dal corrispondente Levi-Civita ».
7. Id. « Sulle soluzioni fondamentali delle equazioni alle derivate parziali ». Pres. dal socio Volterra.
8. Nicoletti. « Sulla caratteristica del determinante di una forma di Hermite ». Pres. dal socio Dini.
9. Barreca. « Sopra la costruzione di cassette d'autoinduzione (campioni variabili a spina) e su d'un profilo ottimo pei tori elettromagnetici ». Pres. dal socio Volterra.
10. Agamennone. « Alcune considerazioni sul meccanismo di propagazione delle onde sismiche ». Pres. dal socio Millosevich.
11. Clerici. « Disposizione semplificata per determinare l'indice di rifrazione al microscopio ». Pres. id.
12. Pantanelli. « La càscola dei fiori nel Frappato ». Pres. dal socio Cuboni.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Monumento al padre della patria. — Ieri, sotto la presidenza di S. E. Finali, si riunì la Sottocommissione artistica per il monumento a Re Vittorio Emanuele II.

Erano presenti l'on. Fradeletto, i professori Maccari, Basile, Trentacoste, Mazzanti e i tre architetti direttori: Koch, Piacentini e Manfredi.

Si esaminò anzitutto il bozzetto (a 1[3 dal vero) del basamento della statua, eseguito da Maccagnini; si decise di adottare la doratura per la statua equestre, applicandola a statua collocata: furono approvate le due statue « Musica e Architettura » del Gengari, destinate alla decorazione del vestibolo d'accesso al grande portico.

Infine furono approvati i disegni del cornicione dei propilei e le due antenne della scalea centrale, presentati dai tre direttori.

Pei danneggiati dal terremoto. — Proveniente da Messina, ieri si recò a Reggio Calabria l'ambasciatore degli Stati Uniti, Lloyd Griscom.

L'ambasciatore si è recato a visitare il rione americano e si è congratulato per il modo col quale procedono i lavori di baraccamento.

*** Ieri, alle ore 15, si è riunita, sotto la presidenza del sindaco di Roma, signor Ernesto Nathan, la Commissione esecutiva del Comitato centrale di soccorso pei danneggiati dal terremoto della Calabria e della Sicilia.

La Commissione ha approvato il secondo elenco di assegnazioni alle vedove in conseguenza del terremoto. Quest'elenco che provvede a 124 vedove, la maggior parte delle quali con figli minorenni, comprende la concessione di 30 sussidi per una volta tanto e di 94 sussidi quadriennali con la spesa complessiva di L. 93,400.

La Commissione successivamente ha approvato il secondo elenco dei sussidi alle nubili maggiorenni rimaste prive d'appoggio in conseguenza del terremoto. Tale elenco comprende 59 assegnazioni con una spesa di L. 61,550.

Successivamente furono approvati 3 nuovi elenchi di sussidi a pescatori e barcaiuoli dello Stretto per un importo complessivo di L. 22,870, comprendenti 118 sussidi ad altrettanti capi di famiglia.

La Commissione ha poi disposto il pagamento di altri 23 sussidi di sistemazione a profughi che si sono stabiliti in varie città del Regno, perchè vi hanno trovato stabile occupazione, per un importo di L. 7300.

Ha quindi deliberato sopra il nono elenco di domande per sussidi scolastici. Tale elenco comprende 270 domande, 170 delle quali furono accolte con la concessione dell'assegno mensile, 42 con la concessione di un sussidio per una volta tanto e 58 furono respinte. In tal modo dalla Commissione esecutiva è stato provveduto finora sopra 2054 domande.

La Commissione ha quindi provveduto ad erogazioni di sussidi per soccorsi a profughi e superstiti, assegnando fra l'altro L. 20,000 al prefetto di Siracusa.

Ha deliberato, infine, sopra altre domande di concorsi e sussidi da parte di enti e sopra numerosi altri affari.

Per la protezione degli italiani. — In seguito della sommossa degli arabi contro gli ufficiali ed i marinai del piroscafo *Polcevera* ancorato a Bengasi, la R. nave *Ferruccio* ha ricevuto ordine di partire immediatamente da Spezia per Bengasi a disposizione di quel console.

Associazione "Per la donna". — Il Consiglio direttivo di questo sodalizio, che ha sede in Roma, piazza Fiammetta n. 11, ci manda la relazione dell'opera sociale dal luglio 1908 al febbraio del corrente anno.

Essa accenna anzitutto all'opera di propaganda compiuta da parecchie socie volenterose e che ebbe per risultato la fondazione di nuove sezioni a Genova, Pisa, Cremona, Pontremoli, Napoli, Ancona, Mantova e Firenze.

L'Associazione fu rappresentata al congresso di Amsterdam, per il suffragio femminile, e all'altro di Ginevra, contro la tratta delle bianche.

In ottobre riprese i suoi lavori con rinnovata energia e sua prima cura fu di far tenere nelle principali città d'Italia, d'accordo col Comitato milanese e col sottocomitato genovese, conferenze relative alla ricerca della paternità e specialmente sul progetto di legge sugli esposti.

Altre conferenze, opera efficacissima di propaganda, furono pure tenute da alcune socie.

Un altro ciclo di conferenze fu pure indetto in questi mesi a Genova.

Altro lavoro compiuto dall'Associazione fu quello di inviare a tutti i membri del Parlamento, prima della riapertura della Camera per la sessione autunnale, una circolare per chiedere la loro opinione sopra l'opportunità di sospendere la discussione sull'art. 5 della legge sui fanciulli esposti, nell'aspettativa di un altro progetto di legge già elaborato in favore della ricerca della paternità.

Affine alla sua azione di difesa della eguaglianza giuridica fra i due sessi fu in altro campo quella che l'associazione esercitò per stimolare ed aiutare le donne commercianti ad associarsi per protestare ed opporsi alla decisione ministeriale che, equiparandole negli oneri agli uomini esercitanti la medesima professione, le priva poi del voto.

E ancora per un sentimento di solidarietà sociale l'Associazione

aderì e promise la sua cooperazione alla sezione femminile dell'istituendo « Segretariato del popolo » che si propone di porgere aiuto gratuito di consigli e di assistenza in materia legale alle classi più povere.

Anche al Congresso delle biblioteche popolari, tenutosi in Roma nel dicembre 1908, l'Associazione aderì, presentando una relazione sulla biblioteca dell'Associazione, biblioteca che in questi ultimi mesi si arricchì di parecchi nuovi volumi offerti da generosi donatori.

L'Associazione poi, ritenendo suo compito interessarsi all'educazione femminile e procurare di togliere i mali che la rendono ancora inadeguata alla futura missione della donna, avuta notizia di gravi fatti accaduti nel convitto diretto dalle suore e annesso alla scuola normale di Sondrio, in occasione degli esami di licenza della sessione estiva, non mancò di informarsi se il Ministero della pubblica istruzione avesse preso provvedimenti atti ad eliminare la possibilità del rinnovarsi di simili fatti che compromettono l'educazione morale degli alunni e la serietà degli studi, e sottopose alla pubblica opinione questo episodio per interessarla alla vasta e complessa questione dell'insegnamento privato.

E a quella importantissima riguardante il lavoro e le condizioni di vita delle insegnanti private, come all'attuazione degli altri vagheggiati progetti della fondazione di una scuola moderna femminile e della compilazione di un catalogo scientifico delle pubblicazioni femminili avrebbe con assai maggiore alacrità lavorato la nostra Associazione se l'immane sventura nazionale del dicembre scorso non avesse distolto tutte le energie di volontà e di pensiero da ogni altra cura che non fosse quella di sollevare le misere popolazioni colpite.

L'Associazione « Per la Donna » a Roma non formò un particolare Comitato di soccorso, ma le socie prestarono l'opera loro in seno al Comitato costituito dal Consiglio nazionale delle donne italiane e in quello del municipio di Roma, e diedero privatamente e modestamente, ma efficacemente sempre ai miseri profughi, venuti a Roma, aiuto fraterno e pietoso.

E con viva compiacenza l'Associazione apprese che le sezioni, anche quelle formatesi più recentemente, spiegarono un'azione pronta ed efficacissima nel momento della catastrofe, raccogliendo somme di denaro e inviando oggetti e indumenti nelle regioni devastate dal terremoto. La sezione di Genova aveva anche deciso di adoperarsi per raccogliere gli orfani messinesi e reggini e di occuparsi del loro collocamento e solo si ritrasse dall'opera sua quando sorse il *Patronato nazionale Regina Elena* a cui però porta ancora efficace aiuto.

Così l'Associazione prosegue il suo lavoro, lieta dell'importanza e della forza acquistata col sorgere delle nuove sezioni, e fidente che la sua opera di propaganda sia per acquistarle sempre nuove energie e ben presto per tutta l'Italia si estenda la fraterna opera delle socie, e si compia sereno e coraggioso il suo vasto lavoro di progresso e di giustizia.

Il Consiglio direttivo per l'anno sociale 1908-909 fu nell'assemblea del 16 dicembre così costituito: Dott.ª Margherita Mengarini — Dott.ª Teresa Labriola — Prof.ª Maria Blasi, segretaria — Sig.ª Maria Carrara, segretaria — Sig.ª Ida Salvagnini, cassiera.

A censore furono rielette Elisa Lollini e Maria Grassi; a bibliotecaria fu confermata la dott.ª Elisa Pressi e a vicebibliotecaria fu eletta la sig.ª Teresa Salvatori.

Facilitazioni ferroviarie. — In occasione del concorso ippico internazionale dotato di L. 15,000 di premi, che sotto l'alto patronato di S. M. il Re avrà luogo, in San Remo, dal 20 al 25 aprile, l'Associazione nazionale per il movimento dei forestieri ha ottenuto dalle ferrovie dello Stato il ribasso del 50 0|0 sulla tariffa ordinaria per i viaggiatori di prima, seconda e terza classe, diretti a San Remo dal 18 a tutto il 25 aprile, in partenza dalle stazioni di Alessandria, Genova, Milano, Novi, Tortona, Acqui, Ventimiglia, Spezia, Asti, Castagnola, Torino, Cuneo, Bastia, Mondovì, Carmagnola, Savona, Ceva, Ormea, Cavallermaggiore, San Giuseppe di Cairo e tutte le stazioni intermedie.

La validità del biglietto è di dieci giorni dal giorno della partenza.

Insieme al biglietto ferroviario, che potrà essere acquistato in qualunque delle stazioni suddette ed intermedie, verrà consegnata dall'ufficio di stazione una tessera che dà diritto all'ingresso al campo del concorso ippico per le giornate nelle quali esso si svolgerà. Detta tessera costerà L. 3.25.

I viaggiatori di prima e seconda classe muniti di detti biglietti potranno usufruire dei treni diretti.

Il viaggiatore ha diritto ad una fermata intermedia libera tanto nell'andata che nel ritorno.

Museo commerciale italiano a Parigi. — La Camera di commercio italiana di Parigi ha preso una decisione della più alta importanza: essa ha fondato nella capitale francese un museo commerciale italiano sotto l'alto patronato del Governo e con l'appoggio morale delle Camere di commercio del Regno. Scopo della nuova istituzione è di « riunire ed esporre, in locali aperti al pubblico, i campioni delle produzioni e delle specialità esclusivamente nazionali, al fine di farle meglio conoscere ed apprezzare e, per questo mezzo, di facilitarne la vendita in Francia, negli altri paesi d'Europa e nelle regioni fuori d'Europa ». Sono esclusi dal museo « le contraffazioni, i campioni di prodotti sofisticati, le materie infiammabili, gli esplosivi ». Non facendo affari e non accettando degli ordini, il museo metterà in rapporto i produttori italiani e i loro rappresentanti a Parigi coi negozianti, importatori ed esportatori francesi.

Alla conquista dell'aria. — Ha avuto luogo ieri, alle ore 18, a Schio, l'ascensione dell'aeronave *Italia*, del conte Almerico da Schio, che è splendidamente riuscita.

Il dirigibile, montato dal conte da Schio, dal tenente Cianetti, dai signori Nico e Piccoli, si è tenuto all'altezza dai duecento ai quattrocento metri, come era stato prestabilito, ed ha fatto perfette evoluzioni.

Numerosa folla assisteva all'esperimento.

Ma per un guasto al motore l'aeronave è stata costretta a scendere. Durante la discesa essa ha subito ulteriori danni. Si è provveduto a farla rientrare nell'*hangar*.

Non si ha a deplorare alcuna disgrazia di persone.

*** Il tenente del genio, Luigi Mina, allievo della scuola di guerra, incaricato del corso di aereonautica al Politecnico, durante una ascensione libera in pallone, fatta il 5 corrente a Torino, venne da forte vento spinto sulle Alpi francesi ad Abriès. Egli ha telegrafato ieri che oggi tornerà a Torino.

Scontro ferroviario. — Ieri partiva da Messina alle ore 4.30 il treno merci 6827. Esso, dopo di avere oltrepassato Rometta, ebbe uno scontro col treno merci facoltativo 9063, partito da Rometta nella stessa direzione. L'urto fu formidabile. I feriti sono sei.

Del treno investitore, il macchinista Belfiore ha riportato ferite contuse alla testa. Il capotreno Romanon ha riportato ferite al braccia destro, e così pure il frenatore Guidi.

Del personale del treno investito nessuno è rimasto ferito.

Il materiale è rimasto gravemente danneggiato; sette vagoni del treno investitore sono stati danneggiatissimi.

Grave incendio. — Si telegrafa da Genova che questa notte verso la mezzanotte, per causa ignota, è scoppiato un incendio al Ponte Reale, nel capannone numero due, ove erano depositate merci, come bozzoli, seta e lana.

Accorsero le autorità, i pompieri e i marinai. Il capannone è distrutto. Quattro marinai sono rimasti leggermente feriti.

Il fuoco è stato spento alle 1.30 e si è riuscito ad impedire che esso si propagasse al capannone attiguo.

Scoppio di siluranti. — Ieri mattina, verso le 11, al Siluripedio di San Bartolomeo è avvenuto uno scoppio, che ha ucciso il sottocapo silurante Attilio Volpe. Hanno riportato lievissime ferite un marinaio ed un operaio.

Si è subito recato sul luogo il contrammiraglio Manfredi, comandante interinale del dipartimento.

Terremoto. — Ieri sera, alle ore 21.45, vi fu a Messina una violenta scossa di terremoto preceduta da boati.

Marina mercantile. — Il giorno 5 il *Duca degli Abruzzi*, della N. G. I., giunse a New York ed il *Lazio*, della stessa N. G. I., passò da Gibilterra diretto a Genova. Ieri l'altro l'*Umberto*, della stessa Società, giunse a Montevideo.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

MALTA, 7 — Gli incrociatori *Aboukir* e *Lancaster*, scortati da quattro *destroyers*, sono partiti stamani per Genova per incontrare i Sovrani inglesi.

LONDRA, 8. — *Camera dei comuni.* — Parecchi deputati interrogano il Governo circa la recente conferenza navale.

Il sottosegretario parlamentare per gli affari esteri, Mac Kinnon Wood, rispondendo a nome del Foreign Office, dice che l'Inghilterra ottenne grandi vantaggi specialmente circa il contrabbando di guerra.

Il ministro degli affari esteri, sir E. Grey, riconosce che la neutralizzazione del canale di Suez dovrebbe essere effettiva. Dichiara che l'Inghilterra ottenne che non fosse diminuita l'efficacia della sua arma più temibile che è il diritto di blocco.

La Camera indi si aggiorna al 19 corrente.

COSTANTINOPOLI, 7. — Uno sconosciuto ha ucciso a mezzanotte a colpi di revolver, il redattore capo dell'organo liberale *Sebesti*, ostile al Comitato « Unione e Progresso » ed ha ferito un funzionario che accompagnava il giornalista. Si crede che si tratti di un delitto politico.

PIETROBURGO, 7. — Si smentiscono ufficiosamente le informazioni di alcuni giornali, secondo le quali sarebbero avvenuti recentemente scambi di vedute tra le varie Cancellerie circa la questione dei Dardanelli.

COSTANTINOPOLI, 7. — Hassan Fehmi, redattore capo del giornale *Sebesti*, organo dell'Unione liberale, ostile al Comitato Giovine Turco, è stato assassinato.

Si dice che l'assassino sia un ufficiale di cavalleria.

BARCELLONA, 8. — Una bomba è scoppiata alle 9 di ieri sera in via Broqueria, n. 32. Essa era stata posta sotto la porta dello stabilimento Estebanell.

I danni materiali sono rilevanti.

Molti vetri sono stati rotti.

Vi sono tre feriti, tutti camerieri di caffè disoccupati, che sono stati colpiti alle braccia, alle gambe e alle reni.

Il più gravemente ferito tra essi era giunto recentemente da Parigi.

LONDRA, 8. — Si dichiara da fonte autorevole che non si è progettata alcuna intervista fra il Re Edoardo e l'Imperatore Guglielmo a Corfù.

PARIGI, 8. — Si ha da Costantinopoli che i negoziati turco-bulgari progrediscono in modo favorevole, così che si raggiungerà l'accordo su parecchi punti.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE del R. Osservatorio del Collegio Romano

7 aprile 1909.

Il barometro è ridotto allo zero	0°.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	764.2.
Umidità relativa a mezzodì	24.
Vento a mezzodì	NE.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 15.7.
	minimo 5.7.
Pioggia in 24 ore	—

7 aprile 1909.

In Europa: pressione massima di 774 sulla Germania settentrionale, **minima di 755 sulla Russia centrale.**

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato in Sicilia, aumentato altrove, fino a 4 mm. sulle Marche; **temperatura** irregolarmente variata; alcuni venti forti settentrionali sull'alto versante Adriatico ed Umbria; pioggie al sud e Sicilia.

Barometro: massimo a 769 al nord, minimo a 762 in Sicilia.

Probabilità: venti moderati settentrionali al nord, centro e Sardegna, vari altrove; cielo vario; mare mosso.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 7 aprile 1909.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	sereno	calmo	16 0	10 2
Genova	sereno	calmo	17 0	10 4
Spezia	sereno	calmo	17 5	5 8
Cuneo	sereno	—	11 9	3 2
Torino	sereno	—	12 0	4 3
Alessandria	sereno	—	14 4	2 6
Novara	sereno	—	15 2	3 4
Domodossola	sereno	—	15 2	0 0
Pavia	sereno	—	13 5	1 1
Milano	1/4 coperto	—	15 3	4 1
Como	sereno	—	15 1	2 8
Sondrio	sereno	—	9 8	0 2
Bergamo	3/4 coperto	—	10 3	4 8
Brescia	1/4 coperto	—	11 3	3 5
Cremona	sereno	—	13 8	4 5
Mantova	nebbioso	—	12 0	7 0
Verona	sereno	—	14 0	3 5
Belluno	sereno	—	13 6	1 1
Udine	sereno	—	15 4	4 1
Treviso	sereno	—	14 4	3 4
Venezia	sereno	calmo	10 2	5 8
Padova	sereno	—	12 0	2 4
Rovigo	—	—	—	—
Piacenza	sereno	—	12 8	2 2
Parma	sereno	—	12 1	3 3
Reggio Emilia	sereno	—	12 2	3 0
Modena	1/4 coperto	—	11 6	2 0
Ferrara	sereno	—	11 7	3 0
Bologna	sereno	—	11 8	4 9
Ravenna	sereno	—	9 4	— 0 7
Forlì	1/4 coperto	—	10 6	2 8
Pesaro	sereno	agitato	11 5	5 5
Ancona	1/4 coperto	mosso	12 0	6 2
Urbino	sereno	—	5 6	2 4
Macerata	—	—	—	—
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	7 2	1 7
Camerino	3/4 coperto	—	5 0	0 5
Lucca	1/2 coperto	—	15 6	2 2
Pisa	1/4 coperto	—	16 3	2 0
Livorno	1/2 coperto	mosso	14 7	5 0
Firenze	sereno	—	12 3	6 4
Arezzo	—	—	—	—
Siena	sereno	—	10 4	3 8
Grosseto	1/4 coperto	—	13 5	6 1
Roma	sereno	—	15 1	5 7
Teramo	sereno	—	9 1	2 6
Chieti	coperto	—	8 5	2 7
Aquila	sereno	—	6 3	1 4
Agnone	sereno	—	4 2	0 2
Foggia	coperto	—	10 0	4 8
Bari	coperto	agitato	11 5	8 0
Lecce	piovoso	—	14 0	8 0
Caserta	coperto	—	13 4	8 2
Napoli	coperto	legg. mosso	12 7	7 4
Benevento	coperto	—	10 5	6 5
Avellino	coperto	—	8 5	4 5
Caggiano	coperto	—	4 0	2 0
Potenza	piovoso	—	3 7	1 2
Cosenza	3/4 coperto	—	15 2	6 8
Tiriolo	coperto	—	12 8	5 3
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/4 coperto	legg. mosso	15 6	11 1
Palermo	1/2 coperto	legg. mosso	18 2	7 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	16 6	10 7
Caltanissetta	sereno	—	11 7	7 2
Messina	nebbioso	calmo	16 4	10 0
Catania	piovoso	agitato	16 8	9 8
Siracusa	piovoso	agitato	15 1	11 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	16 0	6 0
Sassari	sereno	—	14 8	6 0

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*